



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 4 OTTOBRE 2004

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 MARZO 2004 - N. 7/16923** (5.2.1)
Programma triennale del Servizio Ferroviario Regionale (anni 2004-2006). Obiettivo gestionale 8.2.1.7 3952
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 17 SETTEMBRE 2004 - N. 7/18747** (3.2.0)
Protocollo di intesa tipo tra Azienda Sanitaria Locale e Comune, relativo ai controlli in materia di promozione della salute e sicurezza nei cantieri edili, in particolare per la prevenzione delle cadute dall'alto 3953
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 17 SETTEMBRE 2004 - N. 7/18752** (3.2.0)
Comune di Bizzarone (CO) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche 3957
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 17 SETTEMBRE 2004 - N. 7/18774** (2.1.0)
Assunzione di un mutuo quindicennale con ammortamento a carico dello Stato ai sensi dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3338 del 13 febbraio 2004 3957
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 17 SETTEMBRE 2004 - N. 7/18775** (3.1.0)
Progetto «Realizzazione di un centro socio-culturale per i giovani attraverso il recupero della Cascina Bredina Nuova e la costruzione di un nuovo edificio adiacente», ai sensi della l.r. 31/96 (obiettivo gestionale 6.9.1.2 «Valorizzazione della creatività e dell'associazionismo giovanile e promozione dell'interscambio tra realtà giovanili europee») ai sensi della l.r. 31/96 3957
- DECRETO ASSESSORE REGIONALE 27 SETTEMBRE 2004 - N. 16004** (2.2.1)
Direzione Generale Territorio e urbanistica – Approvazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 9/99, e per gli effetti di cui all'art. 6 della l.r. 2/2003, all'art. 3 della l.r. 3/2004 ed all'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, dell'Accordo di Programma avente ad oggetto l'attuazione del Programma Integrato di Intervento ubicato in Comune di Temù (BS) denominato «Comparto 19 e Lotto 71» finalizzato alla riqualificazione di un ambito territoriale in località Villa Dalegno (Lotto 71) ed al completamento del «Museo della Guerra Bianca» (Comparto n. 19) 3959

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Presidenza

- COMUNICATO REGIONALE 27 SETTEMBRE 2004 - N. 136**
Comunicato della Direzione Generale Presidenza – Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di agosto 2004 3964

D.G. Risorse e bilancio

- DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 13 SETTEMBRE 2004 - N. 15104** (2.1.0)
Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi dell'art. 39 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni 3964

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

- DECRETO DIRETTORE GENERALE 23 SETTEMBRE 2004 - N. 15776** (3.3.0)
Misura D4 – Parziale rettifica del d.d.g. n. 11972 del 13 luglio 2004 recante approvazione delle graduatorie dei progetti relativi al Dispositivo Azioni di Sistema nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico – F.S.E. – Obiettivo 3, anno 2003 3964

5.2.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione / Trasporti
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma
3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale

DECRETO DIRETTORE GENERALE 24 SETTEMBRE 2004 - N. 15832 (3.3.0)	
Approvazione rettifica per mero errore materiale al Dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/17608 21 maggio 2004 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2004, Dispositivo Formazione Continua Progetti Corsuali D2 di cui al d.d.g. n. 13531 del 30 luglio 2004	3965
DECRETO DIRETTORE GENERALE 28 SETTEMBRE 2004 - N. 16075 (3.3.0)	
Approvazione delle graduatorie F.S.E. - Dispositivo formazione superiore «moduli professionalizzanti» - Ob. 3, misura c3 - Anno 2004	3965
DECRETO DIRETTORE GENERALE 28 SETTEMBRE 2004 - N. 16097 (3.3.0)	
Approvazione rettifica per mero errore materiale al d.d.g. n. 13305 del 28 luglio 2004 relativo al dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/12008 7 febbraio 2003 e alla d.g.r. n. 7/13084 23 maggio 2003, Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3 «Sostegno e l'accompagnamento all'integrazione sociale e lavorativa dei soggetti appartenenti a categorie svantaggiate» approvato con d.d.g. n. 11702 del 15 luglio 2003	3967
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 20 SETTEMBRE 2004 - N. 15531 (3.3.0)	
Assegnazione, impegno e contestuale liquidazione a n. 3358 richiedenti ammissibili del «buono scuola 2004», per la somma complessiva di € 2.789.988,79 - art. 4 comma 121 lettera a) della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1; d.c.r. 20 dicembre 2001, n. VII/390; d.g.r. 6 febbraio 2004 n. 7/16256 - 6° provvedimento	3968
D.G. Famiglia e solidarietà sociale	
CIRCOLARE REGIONALE 29 SETTEMBRE 2004 - N. 36 (3.1.0)	
Procedure per l'attuazione degli adempimenti amministrativi relativi ai bandi l.r. 22/93 e l.r. 28/96 - biennio 2004/2005	3968
D.G. Sanità	
TESTO COORDINATO DEL D.D.G. 10 SETTEMBRE 2004 - N. 15010 (3.2.0)	
«Modifica del modello tipo di patentino regionale abilitante all'esercizio di coordinatore o di addetto alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto ai sensi del d.P.R. 8 agosto 1994, approvato con decreto direttore generale della Direzione Sanità n. 7676 del 27 marzo 2000. Attivazione del Registro regionale dei coordinatori/addetti. Delega ai direttori generali delle ASL» modificato dal d.d.g. n. 15954 del 27 settembre 2004	3970
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 3 AGOSTO 2004 - N. 13669 (3.2.0)	
Determinazioni in ordine al rimborso delle spese sostenute dalle AA.SS.LL. per effettuare i controlli ai sensi delle d.g.r. n. 10673 del 18 ottobre 2002 e n. 14790 del 31 ottobre 2003.	3975
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 24 SETTEMBRE 2004 - N. 15829 (3.2.0)	
Influenza aviaria. Parziale revoca d.d.u.o. n. 14188 del 17 agosto 2004. Ripristino profilassi immunizzante	3976
CIRCOLARE REGIONALE 27 LUGLIO 2004 - N. 29 (3.2.0)	
Prime indicazioni per la vaccinazione antinfluenzale 2004-2005	3976
D.G. Artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione tecnologica	
DECRETO DIRETTORE GENERALE 30 SETTEMBRE 2004 - N. 16288 (4.5.0)	
Approvazione rettifica di mero errore materiale ad integrazione dei decreti del 6 luglio 2004: n. 11439 «Bando per la presentazione di progetti a valere sulla Misura 1.1 Sottomisura C Sostegno agli investimenti nelle imprese artigiane» e n. 11435 «Bando per la presentazione di progetti a valere sulla misura 1.2.c - Servizi per la competitività delle imprese artigiane»	3978
D.G. Commercio, fiere e mercati	
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 28 SETTEMBRE 2004 - N. 16159 (4.6.2)	
Aggiornamento dell'Elenco regionale degli organizzatori di manifestazioni fieristiche e degli enti fieristici, ai sensi del comma 4 dell'art. 21 del Regolamento regionale 12 aprile 2003, n. 5	3979
D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo	
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 15 SETTEMBRE 2004 - N. 15261 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «Le Querce di Mamre Cooperativa Sociale» avente sede in Varese	3982
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 15 SETTEMBRE 2004 - N. 15262 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «VER.BEN.A. P.S.C. Cooperativa Sociale» avente sede in Vobarno (BS)	3982
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 15 SETTEMBRE 2004 - N. 15264 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «Verso l'Altro Cooperativa Sociale» avente sede in Capriolo (BS)	3982
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 15 SETTEMBRE 2004 - N. 15265 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «La Grotta Cooperativa Sociale» avente sede a Milano	3983
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 15 SETTEMBRE 2004 - N. 15266 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «ALE.MAR. Cooperativa Sociale» avente sede a Mede (PV)	3983
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 15 SETTEMBRE 2004 - N. 15267 (4.7.0)	
Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «Cooperativa Sociale per Monza 2000 Cooperativa Sociale» avente sede a Monza (MI)	3983

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 16 SETTEMBRE 2004 - N. 15322(4.7.0)

Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali della Cooperativa Sociale «La Porta Aperta P.S.C. Cooperativa Sociale» avente sede a Trezzo sull'Adda (MI). Rettifica del decreto n. 13658 del 3 agosto 2004 . . . 3984

D.G. OO.PP., politiche per la casa ed edilizia residenziale pubblica

COMUNICATO REGIONALE 23 SETTEMBRE 2004 - N. 133(5.1.3)

Incarichi di collaudo assegnati il 16 settembre 2004 3984

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2004011)

D.g.r. 26 marzo 2004 - n. 7/16923

(5.2.1)

Programma triennale del Servizio Ferroviario Regionale (anni 2004-2006). Obiettivo gestionale 8.2.1.7

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che nell'ambito dell'obiettivo programmatico «8.2 Riforma del Trasporto Pubblico Regionale» del Programma Regionale di Sviluppo, approvato dal Consiglio Regionale con la deliberazione n. 39 del 10 ottobre 2000, figura l'obiettivo specifico 8.2.1 «Realizzazione del Servizio Ferroviario Regionale e introduzione del nuovo sistema di gestione del trasporto ferroviario basato sulla separazione tra reti e servizi» e il relativo obiettivo gestionale 8.2.1.7 «Procedure di approvazione del Programma Triennale dei Servizi Ferroviari»;

Richiamati:

- il d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto «Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

- la legge regionale 29 ottobre 1998 n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia»;

Visti gli articoli 8 e 9 del d.lgs. 19 novembre 1997, n. 22 che conferiscono alle Regioni le funzioni ed i compiti di programmazione ed amministrazione riguardanti i servizi ferroviari di interesse regionale e locale esercitati da F.S. s.p.a. (ora Trenitalia s.p.a.) e dalle ferrovie in concessione;

Visti gli Accordi di Programma per l'attuazione dell'art. 8, comma 3, e dell'art. 9, comma 3, del d.lgs. 422/97, sottoscritti in data 2 marzo 2000 dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione e dalla Regione Lombardia, che disciplinano le modalità di trasferimento alla Regione delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione inerenti i servizi di interesse regionale e locale esercitati nel territorio regionale da F.S. s.p.a. (ora Trenitalia s.p.a.) e da F.N.M.E. s.p.a.;

Dato atto che con due d.p.c.m. in data 16 novembre 2000, di attuazione dei richiamati Accordi di Programma, sono state trasferite alla Regione Lombardia le risorse finanziarie per lo svolgimento dei servizi di interesse regionale e locale esercitati da F.S. s.p.a. (ora Trenitalia s.p.a.) e da F.N.M.E. s.p.a.;

Visto l'art. 3, comma 1, lett. c) e l'art. 22, comma 1, l.r. n. 22/98, secondo i quali la Regione esercita in modo unitario i compiti di programmazione, regolamentazione e amministrazione dei servizi ferroviari di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. 422/97;

Richiamata la d.g.r. n. 4176 del 6 aprile 2001 con la quale è stato approvato il Piano di Sviluppo del Servizio Ferroviario Regionale;

Rilevato che con il Piano di Sviluppo del Servizio Ferroviario Regionale sono state indicate le azioni e le iniziative che la Giunta regionale intende realizzare per garantire:

- in una prima fase temporale (2001-2003), un progressivo recupero della qualità e dell'efficienza del servizio da conseguirsi attraverso la sottoscrizione di nuovi contratti di servizio, l'adozione di provvedimenti per promuovere l'integrazione tariffaria, per dare avvio dell'apertura al mercato dei servizi ferroviari e per potenziare l'utilizzo dell'infrastruttura;

- in una seconda fase temporale (2004-2008), la progettazione di un nuovo orario obiettivo per il Servizio Ferroviario Regionale che risponda in maniera adeguata alle esigenze della mobilità regionale, anche in relazione al progressivo completamento degli interventi infrastrutturali che, permetteranno un potenziamento dei servizi, oltre che interventi per il miglioramento della situazione del parco dei rotabili, delle aree di intercambio, delle stazioni ed in generale della rete infrastrutturale;

Dato atto che, riguardo alla prima fase temporale (2001-2003) indicata nel Piano di Sviluppo del Servizio Ferroviario Regionale:

- sono stati sottoscritti singolarmente con Trenitalia s.p.a. e con F.N.M.E. s.p.a. due Contratti di Servizio per il periodo 2001 e 2002-2003 con i quali sono stati definiti - a carico delle citate società ferroviarie - specifici obblighi riferiti a standard di qualità e di puntualità con la previsione di penalità collegate al mancato raggiungimento degli standard e premi per il miglioramento dei servizi;

- è stato definito un sistema per il monitoraggio dei servizi per l'applicazione dei premi e delle penalità;

- è stato ridefinito il sistema tariffario regionale adeguando le tariffe al livello ed alla qualità dei servizi effettuati per favorire l'integrazione tra i diversi sistemi tariffari ed incentivare il coordinamento tra i diversi modi e gestori del trasporto;

- si è avviata la fase di apertura al mercato dei servizi ferroviari attraverso la pubblicazione di primo avviso indicativo per tre gare d'appalto da eseguirsi nel 2003;

- vi è stato un incremento della quantità dei servizi ferroviari prodotti reso possibile da un più efficiente utilizzo dell'infrastruttura e del materiale rotabile esistente;

Considerato che per dare attuazione alla seconda fase temporale del Piano di Sviluppo occorre definire una strategia di intervento di lungo periodo che permetta di realizzare un Servizio Ferroviario Regionale che si configuri sempre più come l'asse portante del sistema integrato della mobilità e che sia adeguato quantitativamente e qualitativamente alle esigenze di mobilità del territorio lombardo ed efficiente in termini di costi;

Ritenuto opportuno indicare, quali strumenti per la realizzazione della sopra citata strategia di intervento:

- una specifica legge quadro sul trasporto ferroviario per ridurre ad unità i diversi interventi normativi susseguiti negli ultimi anni;

- il piano degli interventi infrastrutturali per prevedere i necessari investimenti atti a potenziare la circolazione dei treni regionali e la qualità del loro servizio;

- il programma di esercizio-obiettivo con lo scopo di orientare gli investimenti e l'offerta dei servizi nel lungo periodo (2008-2010);

- le gare d'appalto e la definizione di un contesto concorrenziale all'interno dei servizi ferroviari;

Visto l'art. 18, comma 5, l.r. 22/98, secondo il quale i Programmi Triennali dei Servizi Ferroviari devono individuare in particolare:

- l'offerta ferroviaria da realizzare in relazione alla domanda degli utenti e alla sua evoluzione connessa all'attuazione degli interventi infrastrutturali programmati;

- le modalità di integrazione dei servizi ferroviari con gli altri modi di trasporto;

- la disciplina dell'utilizzazione della rete ferroviaria di proprietà regionale assicurando la disponibilità delle tracce orarie necessarie a garantire il trasporto regionale e locale;

- le strategie per la diminuzione dei costi di produzione;

- le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti relativi alla sicurezza, alla qualità e al miglioramento del materiale rotabile con particolare attenzione al superamento delle barriere architettoniche, alla fruibilità dei mezzi, delle stazioni e dei parcheggi per gli utenti disabili;

- i criteri per l'individuazione degli obblighi di trasporto e di qualità;

Considerato che l'orizzonte temporale previsto dall'art. 18, comma 5, l.r. n. 22/98 (tre anni), permette di programmare gli sviluppi del Servizio Ferroviario Regionale per gli anni 2004, 2005 e 2006;

Dato atto che per gli anni appena indicati è prevista:

- la transizione dal regime monopolistico degli affidamenti diretti a quello di concorrenza per il mercato;

- una sostanziale invarianza della situazione infrastrutturale e quindi un'impossibilità di aumentare significativamente la conseguente capacità di trasporto, con l'unica rilevante eccezione dell'attivazione del tratto Dateo-Pioltello del Passante Ferroviario di Milano;

Rilevata la necessità di definire, all'interno della complessiva strategia di intervento nonché dei limiti e delle opportunità di sviluppo del trasporto ferroviario, il livello annuale di produzione dei servizi, le loro caratteristiche di base, i relativi fabbisogni finanziari, gli obiettivi, indirizzi e vincoli d'azione per le prime gare sperimentali;

Visto il documento «Programma Triennale del Servizio Ferroviario Regionale (Anni 2004-2006)» predisposto dalla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, ai sensi dell'art. 18 della l.r. n. 22/98;

Rilevato che il documento di cui sopra definisce:

- 1) lo stato attuale del servizio, con le sue criticità (insufficienza dell'offerta, mancanza di regolarità, mancanza di rispondenza alle esigenze del mercato), lo stato delle infrastrutture e del materiale rotabile;

- 2) il contesto istituzionale di riferimento per la definizione della strategia di intervento;

- 3) i conseguenti strumenti di intervento (legge quadro, programma obiettivo, gare);
- 4) lo sviluppo nel periodo di riferimento (2004-2006);
- 5) il fabbisogno finanziario;

Considerato che l'art. 18, comma 5, della l.r. n. 22/98 prevede che i Programmi Triennali dei Servizi Ferroviari sono approvati dalla Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, previa conferenza dei servizi di cui all'art. 30, comma 1, della medesima legge e sentita la Consulta della Mobilità e dei Trasporti;

Preso atto:

- del parere reso dalla Consulta della Mobilità e dei Trasporti nella seduta del 28 luglio 2003;
- delle risultanze della conferenza dei servizi di cui l'art. 18, comma 5, della l.r. n. 22/98;
- del parere reso dalla competente commissione consiliare nella seduta del 18 marzo 2004;

Ritenuto di approvare il «Programma Triennale del Servizio Ferroviario Regionale (Anni 2004-2006)» che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto quale Allegato A);

A votazione unanime espressa nella forma di legge

Delibera

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il «Programma Triennale del Servizio Ferroviario Regionale (Anni 2004-2006)» che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto quale Allegato A) (*omissis*) (1);

2) di dare attuazione alle previsioni del «Programma Triennale del Servizio Ferroviario Regionale (Anni 2004-2006)» compatibilmente con le risorse disponibili a bilancio;

3) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(1) L'allegato che si omette è stato pubblicato nell'Edizione Speciale n. 41 del 4 ottobre 2004.

(BUR2004012)

(3.2.0)

D.g.r. 17 settembre 2004 - n. 7/18747

Protocollo di intesa tipo tra Azienda Sanitaria Locale e Comune, relativo ai controlli in materia di promozione della salute e sicurezza nei cantieri edili, in particolare per la prevenzione delle cadute dall'alto

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 11 luglio 1997 n. 31 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale dell'8 aprile 1998 n. VI/848 e successive modificazioni, avente ad oggetto «Progetto Obiettivo Prevenzione e Sicurezza dei Luoghi di Lavoro in Regione Lombardia nel triennio 1998-2000»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 ottobre 2000 n. 7/1439 avente ad oggetto «Approvazione delle linee guida relative alle modalità attuative degli obiettivi strategici e dei progetti speciali»;

Visto il Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 approvato con delibera del Consiglio regionale del 13 marzo 2002 n. VII/462;

Preso atto del protocollo di accordo sottoscritto il 24 luglio 2003 tra gli Assessori regionali Carlo Borsani (Sanità), Massimo Buscemi (Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile) e le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL in materia di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il Piano Regionale di Sviluppo e il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale 2004-2006 (d.g.r. 13 giugno 2003, n. 7/13277) e in particolare l'Obiettivo di governo per l'anno 2004 «Governance del territorio per la sicurezza urbana», che prevede l'approvazione del protocollo di intesa-tipo fra ASL ed Enti locali per la prevenzione degli infortuni negli ambienti di lavoro;

Vista la d.g.r. 7/18344 del 23 luglio 2004 con la quale sono stati approvati gli «Interventi operativi per la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia per il triennio 2004-2006»;

Valutata l'opportunità che la Regione approvi il testo di un protocollo di intesa tipo, i cui contenuti vengano riproposti negli accordi che in sede locale ASL e Comuni sottoscriveranno per regolare i rapporti di collaborazione fra Servizi di prevenzione della ASL e Polizia Locale dei Comuni, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro nei cantieri per «caduta dall'alto», che rappresentano la prima causa di infortunio mortale;

Ritenuto che il documento allegato, parte integrante della presente deliberazione, dal titolo «Protocollo di intesa tipo tra Azienda Sanitaria Locale e Comune, relativo ai controlli in materia di promozione della salute e della sicurezza nei cantieri edili, in particolare per la prevenzione delle cadute dall'alto», predisposto congiuntamente dalle Direzioni Generali «Sanità» e «Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile», risponda efficacemente alla necessità di stabilire contenuti omogenei per i protocolli che ASL e Comuni potranno sottoscrivere localmente;

Ritenuto di dover disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale, ai fini della notifica a tutti i soggetti interessati e sul sito web della Direzione Generale Sanità, ai fini della diffusione dell'atto stesso;

Vagliate e fatte proprie le predette determinazioni;

All'unanimità dei voti espressi ai sensi di legge;

Delibera

1. Di approvare il documento allegato «Protocollo di intesa tipo tra Azienda Sanitaria Locale e Comune, relativo ai controlli in materia di promozione della salute e della sicurezza nei cantieri edili, in particolare per la prevenzione delle cadute dall'alto», parte integrante della presente deliberazione.

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale, ai fini della notifica a tutti i soggetti interessati e sul sito web della Direzione Generale Sanità, ai fini della diffusione dell'atto.

Il segretario: Sala

_____ • _____

ALLEGATO

**PROTOCOLLO DI INTESA TIPO
tra Azienda Sanitaria Locale e Comune
relativo ai controlli in materia di promozione della salute
e della sicurezza nei cantieri edili,
in particolare per la prevenzione delle cadute dall'alto**

PREMESSO CHE

1. mentre il fenomeno degli infortuni sul lavoro in Lombardia appare nel suo complesso in costante diminuzione negli ultimi anni, grazie alle azioni coordinate di tutti gli Enti preposti ai controlli e all'attenzione crescente posta dal mondo del lavoro al tema della sicurezza, il numero degli infortuni mortali non sembra diminuire significativamente (113 nell'anno 2002 e 108 nel 2003). In particolare, le cadute dall'alto continuano a rappresentare la prima causa di morte sul lavoro;
2. l'impegno della Regione Lombardia su questo tema si è concretizzato, sia in un protocollo di accordo in materia promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, siglato in data 24 luglio 2003 tra gli assessori regionali Carlo Borsani (Sanità), Massimo Buscemi (Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile) e le segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL, sia nella predisposizione di un piano strategico di interventi per il triennio 2004-2006, prossimo ad essere approvato;
3. in questo contesto è stata riaffermata la volontà delle Direzioni Regionali «Sanità» e «Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile» di favorire la sinergia fra soggetti diversi per ridurre il numero degli infortuni sul lavoro con particolare attenzione a quelli riconducibili a cadute dall'alto in edilizia, attraverso una collaborazione con gli Enti preposti ai controlli: ASL (Dipartimento di Prevenzione Medico - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro), COMUNI (Polizia Locale), INAIL (Ispettorato del lavoro), Enti Locali (Province e Comuni), Organizzazioni imprenditoriali (Confartigianato e CNA), Rappresentanze dei lavoratori (CGIL-CISL-UIL);
4. la Regione Lombardia con Circolare della Direzione Generale Sanità 23 gennaio 2004 n. 4, ha fornito indicazioni relative alle modalità attuative degli interventi coordinati per la prevenzione di infortuni sul lavoro in edilizia, con particolare attenzione alle cadute dall'alto;
5. le Direzioni Regionali «Sanità» e «Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile», (articolata sul territorio attraverso le Sedi Territoriali presenti nei dieci capoluoghi di Provincia), intendono porre maggiore attenzione e impegno per quanto riguarda i controlli, coinvolgendo anche gli appartenenti alle Polizie locali, adeguatamente formati;
6. fra gli obiettivi che la Giunta Regionale ha assegnato ai

Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali per il 2004, vi è anche un aumento dei controlli sulla sicurezza nei cantieri edili, pari al 10%.

RITENUTO CHE

- A) per il raggiungimento dell'obiettivo esplicitato in premessa, consistente nell'aumento dei controlli finalizzati ad una diminuzione del numero di infortuni sul lavoro imputabili soprattutto a cadute dall'alto, si rende opportuna un'azione coordinata e concreta che produca un maggior rispetto della normativa, e comportamenti più sicuri;
- B) per tale motivo si rende opportuno sottoscrivere un Protocollo d'intesa di tipo programmatico/operativo, che tracci le linee di intervento e collaborazione tra ASL (Servizio PSAL) e COMUNE (Polizia Locale);

TRA

La Azienda Sanitaria Locale
rappresentata dal Direttore Generale
con sede legale in

E

Il comune di
rappresentato dal Sindaco
con sede legale in

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Oggetto

Il presente atto consiste in un Protocollo di intesa finalizzato al miglioramento della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro, mediante un'attività di coordinamento fra ASL (Dipartimento di Prevenzione Medico - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro [PSAL]) e COMUNE (Polizia Locale), relativamente ai controlli riguardanti la sicurezza nei cantieri edili.

2. Modalità operativa

2.1. La ASL, attraverso i Servizi competenti, si impegna a:

- 2.1.1. garantire al Comune ed in particolare al personale della Polizia locale e degli altri Uffici eventualmente interessati, la formazione e la documentazione necessarie a svolgere controlli relativi al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, sia nei cantieri edili (in particolare per la prevenzione delle cadute dall'alto) sia relativamente ad altre tipologie di rischio da concordare a livello locale;
- 2.1.2. fornire lo schema tipo della relazione di sopralluogo sui cantieri edili, coerente con lo schema tipo di relazione di sopralluogo definito a livello regionale;
- 2.1.3. ricevere dai comandi di polizia locale e/o da altri uffici comunali competenti, le segnalazioni relative ad eventuali irregolarità accertate, per le opportune valutazioni.

2.2. Il comune si impegna a:

- 2.2.1. mettere a disposizione personale della Polizia locale e/o dell'Ufficio Tecnico, anche attraverso la realizzazione di appositi progetti, per lo svolgimento delle attività connesse al controllo dei cantieri edili ed al rispetto delle relative norme in tema di sicurezza, al fine in particolare di prevenire e contenere il numero di infortuni riconducibili a cadute dall'alto, collaborando a tale scopo con la ASL;
- 2.2.2. favorire la partecipazione del personale interessato ai corsi di formazione organizzati dalla ASL per gli scopi indicati al punto a.;
- 2.2.3. segnalare tempestivamente al Dipartimento di Prevenzione Medico della ASL competente le situazioni di immediato e grave pericolo riscontrati in cantieri, in particolare per i lavori in altezza;
- 2.2.4. trasmettere al Dipartimento di Prevenzione Medico della ASL competente copia della «relazione di sopralluogo» relativa a controlli effettuati nel territorio di competenza, per gli eventuali provvedimenti del caso;
- 2.2.5. favorire una ampia e diffusa informazione sulle misure di prevenzione, consegnando, all'atto di rilascio delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico, e/o relativi titoli edilizi, materiale informativo concernente le cautele da adottare nel corso di lavori edili;

- 2.2.6. aggiornare ed integrare il regolamento edilizio ed ogni altro regolamento comunale, al fine di prevedere che negli interventi di nuova edificazione e nelle ristrutturazioni di edifici esistenti venga prevista l'adozione degli interventi e dei dispositivi indicati nella circolare della Direzione Generale Sanità 23 gennaio 2004 n. 4.

3. Valutazione e monitoraggio

Al fine di consentire una valutazione degli effetti e dei risultati dell'attività svolta, con conseguente elaborazione di tutte le informazioni che saranno acquisite ed allo scopo di ottenere ogni possibile miglioramento delle azioni congiunte previste dal presente protocollo di intesa, ASL e COMUNE si impegnano a trasmettere alle Direzioni Regionali «Sanità» e «Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile», (articolata sul territorio attraverso le Sedi Territoriali presenti nei dieci capoluoghi di Provincia), con frequenza semestrale, apposita relazione informativa sulla attività di controllo. Le Direzioni Regionali «Sanità» e «Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile», sulla base di tale relazioni provvederanno alla stesura di un rapporto annuale, da sottoporre alla discussione e valutazione del Comitato di coordinamento ex art 27 del d.lgs. 626/94 e alla definizione di eventuali azioni di promozione di una efficace collaborazione tra ASL e Comuni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Al Dipartimento di Prevenzione Medico
Servizio Prevenzione Salute Ambienti Lavoro
ASL della Provincia di

SEGNALAZIONE DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO IN CANTIERE

Il sottoscritto
in qualità di Agente di Polizia Locale del Comune di
in forza al Comando di Polizia Locale di via tel.

SEGNALA

a seguito di controllo presso il cantiere edile sito nel Comune di
in via n., è stato accertato quanto qui descritto:

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

Data

L'Agente di Polizia Locale

(BUR2004013)

D.g.r. 17 settembre 2004 - n. 7/18752**Comune di Bizzarone (CO) - Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. Di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Bizzarone (CO), costituita da una sede farmaceutica classificata rurale comprendente tutto il territorio comunale.

2. Di precisare che la sede farmaceutica di cui al punto 1. è da ritenersi disponibile per la prelazione al comune di Bizzarone (CO).

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR2004014)

D.g.r. 17 settembre 2004 - n. 7/18774**Assunzione di un mutuo quindicennale con ammortamento a carico dello Stato ai sensi dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3338 del 13 febbraio 2004**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 4, c. 91, della l. 350 del 27 dicembre 2003 che dispone «Per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine, nonché per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo le disposizioni ivi previste, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali rispettivamente di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2005, nonché due ulteriori limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere dall'anno 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca Europea per gli Investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa Depositi e Prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3338 del 13 febbraio 2004 «Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi dell'art. 4, c. 91 della legge 27 dicembre 2003, n. 350»;

Preso atto che l'ordinanza di cui sopra dispone l'assegnazione alla Regione Lombardia di n. 2 limiti di impegno quindicennali di € 1.395.000,00 ciascuno, il primo decorrente dal 2005 e il secondo dal 2006;

Preso atto che all'art. 1 c. 3 dell'ordinanza 3338 si dispone che «il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'ammortamento dei mutui quindicennali che le regioni ovvero i Commissari delegati, qualora nominati, sono autorizzati a contrarre sulla base delle quote dei limiti d'impegno a ciascuna spettanti con la Banca Europea degli Investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa DD.PP. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385»;

Vista la nota della Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 10 settembre 2004, prot. DPC/VC/41122 con la quale si comunica che, per il limite di impegno decorrente dal 2005 il Dipartimento della Protezione Civile si sta attivando al fine di verificare le condizioni esistenti sul mercato al fine di pervenire in tempi rapidi, all'individuazione dell'istituto finanziatore e alla stipula dei mutui attivabili alle condizioni più vantaggiose;

Preso atto che la stipula del mutuo in questione è fissata per giorno 27 settembre 2004, alle ore 11.00 c/o il Dipartimento della Protezione Civile;

Considerato che i mutui già contratti ai sensi dell'ordinanza 3311/2003 sono stati stipulati con Istituti finanziari individuati dallo stesso Dipartimento della Protezione Civile a condizioni particolarmente convenienti;

Preso atto che il valore del mutuo sarà definito al momento della stipula del contratto, fissato per il giorno 27 settembre

(3.2.0)

2004, sulla base del tasso di interesse definitivamente applicato, e che, con successivo decreto del Dirigente della Struttura Ragioneria e Credito si provvederà all'individuazione dell'istituto finanziatore, del valore del mutuo e del tasso di interesse applicato;

Ritenuto opportuno, delegare il Dipartimento della Protezione Civile al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti, come stabilito dall'art. 1, c. 5 dell'Ordinanza 3338;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Verificate da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria e S.F.I. la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

Delibera

1) di assumere per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3338/2004 un mutuo da ammortizzare in quindici anni mediante il limite di impegno (o eventuale quota parte) avente decorrenza 2005, da destinare ad interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali, per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al d.p.c.m. 29 novembre 2002, il cui importo sarà definito al momento della stipula del relativo contratto;

2) di demandare ad un successivo atto di competenza del Dirigente della Struttura Ragioneria e Credito, a seguito dell'aggiudicazione da parte del Dipartimento della Protezione Civile, l'individuazione dell'istituto finanziatore, dell'ammontare del mutuo e del relativo tasso di interesse applicato;

3) di autorizzare il conferimento del mandato irrevocabile al Dipartimento della Protezione Civile per provvedere all'ammortamento del mutuo sopra indicato, ai sensi dell'art. 1, comma 5 dell'ordinanza n. 3338/2004 e, al pagamento di qualsiasi altra somma dovuta dalla regione alla Banca in dipendenza al contratto di mutuo.

Il segretario: Sala

(BUR2004015)

D.g.r. 17 settembre 2004 - n. 7/18775**Progetto «Realizzazione di un centro socio-culturale per i giovani attraverso il recupero della Cascina Bredina Nuova e la costruzione di un nuovo edificio adiacente», ai sensi della l.r. 31/96 (obiettivo gestionale 6.9.1.2 «Valorizzazione della creatività e dell'associazionismo giovanile e promozione dell'interscambio tra realtà giovanili europee») ai sensi della l.r. 31/96**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 28 ottobre 1996, n. 31 «Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale» e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- 28 luglio 2000, n. 566 di costituzione del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 5 della sopracitata legge e sue successive modificazioni ed integrazioni;

- 2 luglio 2001, n. 5325 con la quale, fra l'altro, è stato integrato il suddetto Nucleo;

- 31 ottobre 2001, n. 6670 con la quale è stato approvato il nuovo schema-tipo applicabile a tutte le tipologie di progetti infrastrutturali finanziabili ai sensi della suindicata l.r. n. 31/96 e sono stati individuati i relativi responsabili;

- 28 giugno 2002, n. 9258 con la quale, fra l'altro, è stato rinnovato l'incarico dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) vigente;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (D.P.E.F.R.) per gli anni 2004-2006, ed in particolare il suo allegato B «Piano straordinario per lo sviluppo delle infrastrutture lombarde»;

Vista la d.g.r. n. 17016 del 6 aprile 2004 avente oggetto «Promozione di un accordo di programma per la realizzazione di un centro socio-culturale per i giovani attraverso il recupero della Cascina Bredina Nuova e la costruzione di un nuovo edificio adiacente»;

Dato atto che con nota prot. n. N1.2004.0003745 del 7 aprile 2004 la Direzione generale Giovani, Sport e Pari Opportunità ha presentato, al fine di sottoporlo al Nucleo di Valutazione, il progetto «Realizzazione di un centro socio-culturale

(3.1.0)

per i giovani attraverso il recupero della Cascina Bredina Nuova e la costruzione di un nuovo edificio adiacente»;

Visto il progetto costituito da n. 22 allegati contrassegnati B);

Visto il verbale della seduta del Nucleo di Valutazione del 26 maggio 2004 ove risulta che lo stesso ha esaminato e fatto proprio il parere favorevole del relatore riguardante il predetto progetto con la prescrizione che la Cooperativa Sociale Mondo-Palcogiovani presenti idonea garanzia per la sua quota di cofinanziamento;

Vista la nota della Direzione generale proponente prot. n. N1.2004.0008137 con la quale si comunica la concessione di mutui da parte della Banca Popolare Etica e della CGM Finance per un ammontare complessivo di € 1.000.000,00 a favore della Cooperativa Sociale Mondo-Palcogiovani, subordinatamente alle deliberazioni della Provincia di Brescia e della Regione Lombardia di finanziamento del progetto di cui trattasi;

Vista la scheda prevista dall'art. 3, comma IV, l.r. 31/96, contrassegnata A) relativa al progetto «Realizzazione di un centro socio-culturale per i giovani attraverso il recupero della Cascina Bredina Nuova e la costruzione di un nuovo edificio adiacente», parte integrante del presente atto;

Atteso che:

- per la copertura finanziaria, riguardante la realizzazione del suindicato progetto infrastrutturale, si provvederà mediante impiego di quota parte dello stanziamento, pari rispettivamente a € 250.000,00 per il 2004 e a € 400.000,00 per il 2005 previsto nell'UPB 5.0.4.0.3.254 cap. 4787 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale del "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006"»;

- agli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia, conseguenti all'approvazione del precitato progetto infrastrutturale, si farà fronte con gli stanziamenti, previsti nel predetto bilancio regionale, che verranno iscritti in apposito capitolo con deliberazione di Giunta di variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. 31/96;

Dato atto che i sopracitati documenti contrassegnati A) e B) vengono allegati al presente atto e costituiscono sue parti integranti;

Atteso che, secondo quanto stabilito dalla delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143 (Sistema per l'attribuzione del codice unico di progetto di investimento pubblico - CUP), nonché dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fatto obbligo ai soggetti titolari di investimenti pubblici o comunque attuatori di interventi finanziari con risorse pubbliche, in particolare stazioni appaltanti e/o soggetti aggiudicatori di lavori pubblici ex lege n. 109/94, di provvedere alla codifica del progetto di investimento secondo la procedura di cui alla citata delibera 143/02;

Atteso altresì che la registrazione al sistema CUP è obbligatoria dal 1° gennaio 2004 per gli investimenti pubblici di qualsiasi importo;

Dato atto che l'art. 3, comma 4, della l.r. 31/96 prevede l'approvazione dei progetti da parte della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare competente per materia nella seduta del 15 settembre 2004;

Verificata, da parte del Dirigente della Unità Organizzativa Bilancio, Ragioneria e Strumenti Finanziari Integrati, la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

Viste le ll.rr., con successive modificazioni ed integrazioni, del 23 luglio 1996, n. 16 e del 31 marzo 1978, n. 34;

Su proposta dell'Assessore alle Risorse e Bilancio, Rapporti con il Consiglio Regionale e Affari Istituzionali e dell'Assessore ai Giovani, Sport e Pari Opportunità;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare il progetto «Realizzazione di un centro socio-culturale per i giovani attraverso il recupero della Cascina Bredina Nuova e la costruzione di un nuovo edificio adiacente», ai sensi della l.r. 31/96 (obiettivo gestionale 6.9.1.2 «Valorizzazione delle creatività e dell'associazionismo giovanile e promozione dell'interscambio tra realtà giovanili europee») con i relativi allegati contrassegnati A) e B) che costituiscono parte integrante (*omissis*) (1) e con la prescrizione dettata dal Nucleo di Valutazione da verificarsi da parte della Direzione generale proponente;

2. per la copertura finanziaria, riguardante la realizzazione del suindicato progetto infrastrutturale, si provvederà mediante impiego di quota parte dello stanziamento, pari rispettivamente a € 250.000,00 per il 2004 e a € 400.000,00 per il 2005 previsto nell'UPB 5.0.4.0.3.254 cap. 4787 «Fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale del "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006"»;

3. agli oneri finanziari a carico della Regione Lombardia, conseguenti all'approvazione del precitato progetto infrastrutturale, si farà fronte con gli stanziamenti, previsti nel predetto bilancio regionale, che verranno iscritti in apposito capitolo con deliberazione di Giunta di variazione di bilancio, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. 31/96;

4. di condizionare l'erogazione delle risorse alla codifica del progetto, ai sensi della delibera CIPE 27 dicembre 2002 n. 143, da verificarsi da parte della Direzione generale competente per l'attuazione del progetto;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti nel presente bollettino, possono essere consultati presso la D.G. Risorse Finanziarie e Bilancio U.O. Strumenti Finanziari Integrati.

ALLEGATI

All. A) Scheda prevista dall'art. 3, comma IV, l.r. 31/96.

All. B) Progetto definitivo (composto da n. 22 allegati)(*omissis*).

N. all.	Descrizione	
B1	Relazione tecnica illustrativa	
B2	Computo metrico estimativo - opere a scomputo dagli oneri di urbanizzazione	
B3	Computo metrico estimativo - opere di sistemazione esterne, impianti e recinzioni	
B4	Computo metrico estimativo - ristrutturazione Cascina Bredina Nuova	
B5	Computo metrico estimativo nuovo edificio	
B6	Quadro economico complessivo	
B7	Estratti da Catasti storici	Tav. 1
B8	Inquadramento territoriale area S. Polo	Tav. 2
B9	Planimetria di rilievo	Tav. 3
B10	Rilievo: pianta piano terra e piano primo	Tav. 4
B11	Rilievo: prospetti e sezioni	Tav. 5
B12	Planimetria generale e individuazione delle opere di urbanizzazione	Tav. 6
B13	Planimetria di progetto sistemazione del suolo	Tav. 7
B14	Progetto: pianta piano terra e piano primo Cascina	Tav. 8
B15	Progetto: Cascina prospetti e sezioni	Tav. 9
B16	Progetto: Cascina prospetti e sezioni	Tav. 10
B17	Confronto pianta piano terra e piano primo Cascina	Tav. 11
B18	Confronto prospetti e sezioni Cascina	Tav. 12
B19	Progetto: piante nuovo edificio	Tav. 13
B20	Progetto: prospetti e sezioni nuovo edificio	Tav. 14
B21	Abbattimento barriere architettoniche	Tav. 15
B22	Dati stereometrici di rilievo e di progetto	Tav. 16

All. A)

SCHEDA ART. 3, COMMA QUARTO, L.R. N. 31/96

Denominazione progetto: Realizzazione di un centro socio-culturale per i giovani attraverso il recupero della Cascina Bredina Nuova e la costruzione di un nuovo edificio adiacente.

Obiettivo specifico: 6.9.1 Sviluppo delle iniziative di socializzazione e protagonismo dei giovani.

Obiettivo gestionale: 6.9.1.2 Valorizzazione della creatività e dell'associazionismo giovanile e promozione dell'interscambio tra realtà giovanili europee.

Denominazione sottoprogetto: 1 Realizzazione di un centro socio-culturale per i giovani attraverso il recupero della Cascina Bredina Nuova e la costruzione di un nuovo edificio adiacente.

Obiettivi e risultati

Descrizione obiettivo	Indicatori di risultato obiettivo
Promozione dell'imprenditorialità giovanile	Numero di iniziative avviate
Promozione dello scambio con altre realtà europee	Avvio di progetti di rete europei
Promozione e valorizzazione del patrimonio creativo dei giovani	Numero di eventi e di iniziative proposte e realizzate insieme ai giovani
Realizzazione di un centro di aggregazione giovanile	Giovani fruitori del Centro
Realizzazione di un Punto Informativo per i giovani	Installazione di postazioni telematiche
Supporto al Parco Ducco 2	Apertura servizi igienici e apertura ristoro ai visitatori del Parco

Costo complessivo: € 2.100.000,00.

Soggetti beneficiari dei contributi: Cooperativa Sociale Mondo – Palcogiovani a r.l. Onlus.

Soggetti responsabili dell'attuazione del progetto e delle sue singole fasi: Cooperativa Sociale Mondo – Palcogiovani a r.l. Onlus.

Localizzazione territoriale:

COMUNE	PROVINCIA
Brescia	Brescia

Risorse impiegate, durata progetto, modi e tempi di attuazione:

FINANZIAMENTI	2004	2005	2006	Totale
Fondo perduto l.r. 31/96	250.000,00	400.000,00		650.000,00
Rimborso l.r. 31/96				
Statali				
Comunitari				
Enti Locali				
Provincia di Brescia	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
Sogg. Pubblici				
Sogg. Privati				
Cooperativa Sociale Mondo – Palcogiovani a r.l. Onlus	600.000,00	450.000,00	200.000,00	1.250.000,00
TOTALE	900.000,00	900.000,00	300.000,00	2.100.000,00

Data inizio e termine lavori:

- data previsione inizio lavori: 1 luglio 2004;
- data previsione fine lavori: 30 giugno 2006;
- data previsione inizio esercizio: 1 luglio 2006.

Modalità di verifica di conseguimento degli obiettivi: eventi calendarizzati.

(BUR2004016)

(2.2.1)

D.c.r. 27 settembre 2004 - n. 16004

Direzione Generale Territorio e urbanistica – Approvazione, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 9/99, e per gli effetti di cui all'art. 6 della l.r. 2/2003, all'art. 3 della l.r. 3/2004 ed all'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, dell'Accordo di Programma avente ad oggetto l'attuazione del Programma Integrato di Intervento ubicato in Comune di Temù (BS) denominato «Comparto 19 e Lotto 71» finalizzato alla riqualificazione di un ambito territoriale in località Villa Dalegno (Lotto 71) ed al completamento del «Museo della Guerra Bianca» (Comparto n. 19)

L'ASSESSORE AL TERRITORIO E URBANISTICA

Vista la legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento»;

Richiamato in particolare l'art. 9 della legge medesima, che prevede, per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento comportanti variante agli strumenti urbanistici vigenti o la partecipazione di più soggetti pubblici e privati, l'attivazione della procedura di Accordo di Programma di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico sugli Enti Locali»;

Vista la l.r. 23 febbraio 2004, n. 3 «Disposizioni in materia negoziata con valenza territoriale», ed in particolare l'art. 3 che stabilisce che per gli Accordi di Programma comportanti variante urbanistica e promossi prima dell'approvazione dei

Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, continuano ad applicarsi le procedure in vigore al momento della loro promozione;

Considerato che il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia non ha ancora, a tutt'oggi, acquisito efficacia in quanto mancante della sua necessaria pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e che, pertanto, nel prosieguo dell'iter amministrativo del presente Programma Integrato di Intervento, si applicano le procedure di cui all'originaria formulazione dell'art. 9 della l.r. 9/99;

Vista la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione negoziata regionale», ed in particolare l'art. 6 che regola lo strumento dell'Accordo di Programma;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28 febbraio 2002 con la quale il Consiglio Comunale di Temù (BS) ai sensi dell'art. 5 della l.r. 9/99 ha approvato il Documento di Inquadramento allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi della propria azione amministrativa nell'ambito della programmazione integrata di intervento sull'intero territorio comunale;

Vista la nota n. 1338/2002 del 20 marzo 2003, integrata con nota n. 1338/2002 del 25 luglio 2003 con la quale il Sindaco del comune di Temù (BS) ha promosso, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 e dell'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9, l'Accordo di Programma per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento denominato «Comparto 19 e Lotto 71» finalizzato alla riqualificazione di un ambito territoriale in località Villa Dalegno (Lotto 71) ed al completamento del «Museo della Guerra Bianca» (Comparto n. 19) che comporta variante allo strumento urbanistico vigente;

Vista la d.g.r. n. 14483 del 6 ottobre 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 43 del 20 ottobre 2003, con la quale la Regione, a seguito della nota sopraccitata, ha determinato le modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei Rappresentanti delle amministrazioni interessate alla definizione dell'Accordo di Programma del Programma Integrato di Intervento ubicato nel comune di Temù denominato «Comparto 19 e Lotto 71»;

Rilevato che la Conferenza dei Rappresentanti, costituita ai sensi di legge, si è insediata in data 19 novembre 2003;

Dato atto che il Programma Integrato di Intervento interessa due ambiti denominati rispettivamente «Comparto n. 19» di circa 2.638 mq e «Lotto 71» di circa 8.855 mq, e che la variante urbanistica interessa esclusivamente il Lotto 71 e si concretizza, sostanzialmente, nella riclassificazione delle aree destinate dal vigente strumento urbanistico ad attività «alberghiera», ad aree destinate al «completamento residenziale a volumetria definita»;

Dato atto che il Programma Integrato di Intervento in argomento prevede nel «Comparto 19» la realizzazione della nuova sede del «Museo della Guerra Bianca dell'Adamello», e, nel Lotto 71, la ristrutturazione degli edifici esistenti con recupero del sottotetto ed incremento volumetrico di circa 265 mc, oltre alla realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico di circa 300 mq e l'ampliamento di circa 760 mc della struttura alberghiera esistente;

Preso atto che con nota dell'amministrazione comunale n. 1338 del 14 febbraio 2004 sono stati trasmessi alla Provincia di Brescia gli elaborati costituenti il Programma Integrato di Intervento per le eventuali valutazioni di competenza, e che la Provincia non ha formulato alcuna osservazione in merito;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 18638 del 5 agosto 2004, con la quale è stata approvata l'ipotesi di Accordo di Programma, completa dei suoi allegati;

Dato atto che in data 5 agosto 2004 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia e dal Sindaco del Comune di Temù (BS);

Considerato che il Consiglio Comunale di Temù (BS), con deliberazione n. 36 del 12 agosto 2004 ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Preso atto che nei termini di legge, a seguito della pubblicazione della proposta del Programma Integrato di Intervento in parola, non sono pervenute osservazioni, così come attestato dal Segretario comunale con nota del 10 maggio 2004 e fatta propria dalla Conferenza dei Rappresentanti nella seduta del 26 luglio 2004;

Considerato che, ai sensi dell'art. 34 del citato d.lgs. 18 ago-

sto 2000 n. 267, il presente provvedimento produce gli effetti di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le conseguenti variazioni dello strumento urbanistico comunale, e comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste nell'Accordo di Programma;

Visto il d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000, con il quale l'Assessore Regionale al Territorio e Urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta Regionale ed alla sottoscrizione degli atti finalizzati all'approvazione dei Programmi Integrati di Intervento attivati ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, ed è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

Decreta

1. di approvare, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento» e per gli effetti di cui all'art. 6 comma 8 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, «Programmazione negoziata - Accordo di Programma», all'art. 3 della l.r. 23 febbraio 2004, n. 3 «Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale - Norma transitoria», ed all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico sugli Enti Locali», l'Accordo di Programma, comportante variante urbanistica, sottoscritto in data 5 agosto 2004 dall'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia e dal Sindaco del comune di Temù (BS), denominato «Comparto 19 e Lotto 71» finalizzato alla riqualificazione di un ambito territoriale in località Villa Dalegno (Lotto 71) ed al completamento del «Museo della Guerra Bianca» (Comparto n. 19);

2. di dare atto che gli allegati all'Accordo di Programma medesimo sono conservati in copia originale presso l'ufficio Tecnico del comune di Temù (BS);

3. di dare atto inoltre che l'Assessore al Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

4. di disporre, ai sensi dell'art. 6 comma 10 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 «Programmazione negoziata regionale», la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Alessandro Moneta

ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per l'attuazione, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 aprile 1999 n. 9, del programma integrato d'intervento, ubicato nel Comune di Temù (BS) denominato «Comparto 19 e lotto 71» finalizzato alla riqualificazione di un ambito territoriale in località Villa Dalegno (lotto 71) ed al completamento del «museo della Guerra Bianca» (comparto n. 19).

TRA

– Il Comune DI TEMÙ, con sede in Temù, via Roma, nella persona del Sindaco pro tempore, Corrado Tomasi;

E

– LA REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, via Pola n. 14, nella persona dell'Assessore al Territorio e Urbanistica, Alessandro Moneta;

PREMESSO CHE

– il Comune di Temù è dotato di un Piano Regolatore Generale, adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 23 del 13 marzo 1995 e definitivamente approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 7/1514 del 6 ottobre 2000, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 15 novembre 2000;

– il consiglio comunale di Temù, con deliberazione n. 5 del 28 febbraio 2002, ha approvato la rettifica n. 1 agli elaborati di azzonamento del P.R.G., in attuazione della legge regionale n. 23/97;

– che in data 9 luglio 2001 l'amministrazione comunale di Temù ha sottoscritto con la Regione Lombardia e la Comunità Montana di Valle Camonica un protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi di cui al «Progetto C008 - Realizzazione Centro Parco dei Parchi Regionali dell'Adamello e Nazionale dello Stelvio - Museo della Guerra Bianca», in at-

tuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 7/4547 dell'11 maggio 2001 «Promozione di un accordo di programma per la realizzazione del "Progetto integrato di sviluppo socio economico del territorio della Alta Valle Camonica"; conseguentemente in data 25 ottobre 2001 il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, con propria determinazione n. 42, ha conferito incarico professionale per la «Redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, per il coordinamento in fase di progettazione d.lgs. n. 494/96, direzione lavori, contabilità e collaudo delle opere relative alla costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede museale».

Il relativo progetto preliminare è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 15 novembre 2001;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 febbraio 2002, il Comune di Temù ha approvato, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9 – che disciplina la formazione dei Programmi Integrati di Intervento in attuazione dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 – il Documento di Inquadramento delle politiche urbanistiche comunali;

– in data 27 agosto 2002 è stata presentata al Comune di Temù una proposta di Programma Integrato di Intervento (di seguito P.I.I.), ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, finalizzata al recupero dell'ambito territoriale denominato «Lotto n. 71», interessato, tra l'altro, da una struttura alberghiera dimessa (*Kinderheim «I folletti»*); la proposta, pervenuta a reiterazione di precedenti istanze di trasformazione urbanistica, integrata a seguito di istruttoria tecnica e formale condotta dagli Uffici comunali, è stata successivamente perfezionata tramite una proposta definitiva di Programma Integrato di Intervento, presentata al Comune di Temù il 28 febbraio 2003;

– la proposta definitiva di P.I.I. è risultata coerente, per finalità e contenuti, con i requisiti di legge, con gli indirizzi del Documento di Inquadramento e con i principi generali del vigente P.R.G., in particolare per:

- la previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti alle infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico;
- la previsione d'interventi di riqualificazione urbanistica ed ambientale, con compresenza di tipologie e modalità d'intervento integrate, anche con riferimento alla realizzazione ed al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, rivolti al potenziamento dell'offerta di attrezzature e spazi pubblici e d'interesse pubblico, opportunamente integrati con le funzioni private;

– ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, dell'art. 6 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 e dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco del Comune di Temù, con propria nota del 20 marzo 2003 integrata con nota del 25 luglio 2003, ha promosso l'Accordo di Programma per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento denominato «Comparto n. 19 e Lotto n. 71»;

– con deliberazione n. 7/14483 del 6 ottobre 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Ordinaria n. 43 del 20 ottobre 2003, la Giunta Regionale ha manifestato la propria adesione alla proposta d'Accordo di Programma, definendo le modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate;

– in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale 2/2003 il 19 novembre 2003 si è insediata la Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate all'Accordo di Programma, per verificare la possibilità di definire l'Accordo stesso, come prescritto dal comma 3 dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal comma 2 dell'art. 6 della citata legge regionale 2/2003; i suddetti Rappresentanti hanno nominato in pari data la Segreteria Tecnica, con il compito di provvedere agli atti istruttori dell'Accordo di Programma ed alla sua redazione;

– in esecuzione del mandato ricevuto dalla Conferenza dei Rappresentanti, la Segreteria Tecnica si è riunita in data 25 novembre 2003, e nella seduta del 16 febbraio 2004, ha dato mandato al Sindaco di Temù di procedere alla pubblicazione degli atti di progetto del Programma Integrato di Intervento, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione urbanistica;

– gli atti di progetto relativi al presente Accordo di Programma sono stati depositati in libera visione al pubblico dal 26 febbraio 2004 al 27 marzo 2004, comunicandone altresì notizia mediante avviso, affisso all'Albo Pretorio del Comune

nel medesimo periodo, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Inserzioni n. 11 del 10 marzo 2004, nonché pubblicato sul quotidiano Brescia Oggi del 3 marzo 2004. Entro i trenta giorni successivi al periodo di deposito e di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia non è pervenuta all'amministrazione comunale alcuna osservazione, così come si evince dalla nota n. 1338 del 10 maggio 2004 a firma del Segretario comunale;

- in data 14 febbraio 2004, il Comune di Temù (BS) ha trasmesso alla Provincia di Brescia gli atti del Programma Integrato di Intervento in argomento per le valutazioni di competenza;

- ad esito conclusivo dei lavori della Segreteria Tecnica in data 21 giugno 2004, gli elaborati di P.I.I. e lo schema di Convenzione, che costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma, sono stati approvati dalla Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate all'Accordo stesso in data 26 luglio 2004, che ha altresì preso atto che nei termini di legge non sono pervenute osservazioni;

- con deliberazione n. 18638 del 5 agosto 2004, la Giunta Regionale ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di Programma, completa dei suoi allegati;

- il presente Accordo di Programma, sottoscritto dal Sindaco e dall'Assessore regionale al Territorio e Urbanistica, dovrà essere ratificato dal Consiglio Comunale di Temù entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- il Decreto di approvazione del presente Accordo di Programma sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, determinando, a partire da tale data, effetti di variante urbanistica al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Temù, come in seguito meglio specificato;

- per effetto dell'approvazione regionale dell'Accordo di Programma, le opere pubbliche previste, entro l'ambito del P.I.I., sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche e integrazioni.

Tutto ciò premesso, tra i soggetti come sopra indicati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse e la documentazione, elencata al successivo articolo 2, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che sarà attuato secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali», e della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento».

Articolo 2 - Elenco degli allegati costituenti il P.I.I.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma i seguenti documenti ed elaborati grafici:

- Relazione illustrativa: stato di fatto - progetto;
- tav. A - Localizzazione ambiti d'intervento - rapp. 1:10.000;
- tav. B - Estratti mappe catastali - rapp. 1:2.000;
- Estratto Norme di Attuazione P.R.G. vigente e in variante;
- tav. C - Estratti azionamento P.R.G. vigente e in variante - rapp. 1:2.000;
- Allegato: Estratto studio geologico del territorio comunale;
- tav. D - Estratti carta di fattibilità geologica per le azioni di piano - rapp. 1:2.000;
- Schema di convenzione;
- Allegato: Cronoprogramma;
- Fascicolo: «Lotto 71», contenente:
 - tav. 1 - Stato attuale: carta tecnica regionale, rilievo aerofotogrammetrico, estratto P.R.G., estratto mappa, rilievo;
 - tav. 2 - Stato attuale, fabbricato «A»: piante, sezione, prospetti, calcolo planivolumetrico - rapp. 1:200;
 - tav. 3 - Stato attuale, fabbricato «B»: piante, sezione, prospetti - rapp. 1:200;
 - tav. 4 - Nuova sistemazione: estratto mappa, planimetria di progetto, dimostrazione volumi - rapp. 1:200, 1:1.000;
 - tav. 5 - Nuova sistemazione fabbricato «A»: piante, sezione, prospetti, calcolo volume - rapp. 1:200;

- tav. 6 - Nuova sistemazione fabbricato «B»: piante, sezione, prospetti, calcolo volume - rapp. 1:200;
 - tav. 7 - Stato attuale fabbricato «C»: piante, sezione, prospetti - rapp. 1:200;
 - tav. 8 - Nuova sistemazione fabbricato «C»: piante, sezione, prospetti, calcolo planivolumetrico - rapp. 1:200;
 - allegato 9 - Documentazione fotografica;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- Allegato: Fascicolo «Comparto 19», contenente:

ATTI AMMINISTRATIVI:

- deliberazione Giunta regionale n. 7/4547 dell'11 maggio 2001;
- protocollo d'intesa del 9 luglio 2001;
- determinazione del Responsabile del Servizio Lavori pubblici del Comune di Temù, n. 42 del 25 ottobre 2001;
- deliberazione della Giunta comunale di Temù, n. 97 del 15 novembre 2001;
- quadro tecnico-economico delle fonti di finanziamento dell'opera, del 10 ottobre 2002, a cura del Responsabile dei Servizi finanziari del comune di Temù;

ESTRATTO PROGETTO ESECUTIVO NUOVA SEDE MUSEALE:

- relazione illustrativa e quadro economico dell'intervento; elenco tavole e allegati, simulazioni fotografiche;
- tav. 1a: rilievo planoaltimetrico, estratti P.R.G. e mappa;
- tav. 3a: pianta piano terra e piano primo - rapp. 1:100;
- tav. 5a: sezioni di progetto e prospetto principale - rapp. 1:100;
- tav. 7a: planimetria generale di progetto - rapp. 1:200;
- tav. 10a: studio del percorso museale - rapp. 1:100;
- tav. 11a: sovrapposizione del progetto al rilievo - rapp. 1:200;
- tav. 16a: estratti di mappa e calcolo dell'occupazione del sottosuolo - rapp. 1:500.

Articolo 3 - Ambito del Programma Integrato di Intervento

Il Programma Integrato di Intervento interessa gli ambiti territoriali denominati «Comparto 19» in località Temù e «Lotto 71» in località Villa Dalegno.

Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli derivanti dal presente atto, le aree oggetto del P.I.I., per una superficie complessiva pari a m² 11.493,13 ca., individuate nell'allegata tavola B - *Estratti mappe catastali*, sono censite come segue:

«**Comparto 19**»: catastalmente insiste al foglio n. 17 del catasto di Temù, mappali n. 217 *parte*, 219 *parte*, 281, 282, 308; di proprietà del comune di Temù risultano i mappali n. 281, 282, 307, 308; del demanio ecclesiastico risultano i mappali n. 217 e 219; dispone di una superficie complessiva di m² 2.638,23 ca.;

Lotto 71: superficie complessiva di m² 8.854,90 ca.; nel N.C.E.U. di Temù, l'ambito insiste al foglio n. 14, mappale n. 2, *sub* 1 (edifici ex kinderheim e palestra) *parte* e nel N.C.T.R. di Temù al foglio n. 14, mappale n. 373 *parte*, di proprietà dei sigg. Guido Milani e Luciana Bruna Rossi; al mappale n. 27 (edificio alberghiero) di proprietà della Soc. Kinderheim «*I folletti*» s.n.c. di Rossi Luciana Bruna e C..

Gli adiacenti immobili, catastalmente identificati nel N.C.T.R. di Temù al foglio n. 14, mappali n. 359, 24, risultano di proprietà degli stessi sigg. Guido Milani e Luciana Bruna Rossi; mentre gli adiacenti immobili, catastalmente identificati nel N.C.T.R. di Temù al foglio n. 14, mappale n. 22 e nel N.C.E.U. di Temù al foglio n. 14, mappale n. 2 *sub* 2 (strada privata di accesso agli immobili) risultano di proprietà della sig.ra Cristina Milani.

Articolo 4 - Oggetto dell'Accordo di Programma, obiettivi e interventi previsti dal Programma Integrato di Intervento

Oggetto del presente Accordo di Programma è l'approvazione del P.I.I. finalizzato al completamento dell'ambito territoriale denominato «Comparto 19» e alla riqualificazione dell'ambito territoriale denominato «Lotto 71».

In coerenza con le finalità della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, con i principi del Piano Regolatore Generale vigente e con gli indirizzi forniti dal «Documento di Inquadramento», il P.I.I. disciplina un articolato processo di ristrutturazio-

ne urbanistica dell'ambito denominato «Lotto 71», mediante la ripartizione dell'intervento in due distinti sub-comparti, che comportano la ristrutturazione di fabbricati dismessi, a destinazione ricettiva (*Kinderheim «I folletti»*), da destinare ad uso residenziale per il primo e, per il secondo, l'ampliamento dell'albergo esistente, denominato «Hotel Sorriso»; ristrutturazione completata dalla cessione di aree per parcheggio, localizzati in fregio alla strada comunale per Ponte di Legno. Il P.I.I. prevede inoltre, all'interno dell'ambito territoriale denominato «Comparto 19», interventi per il completamento di opere relative alla costituenda nuova sede museale, destinata ad ospitare i reperti raccolti nel «*Museo della Guerra Bianca in Adamello*», fondato a Temù nel 1976 e operante nell'attuale sede in via Adamello, nonché per l'acquisizione di superfici nel sottosuolo.

In particolare, il P.I.I. comporta:

- Lotto 71 - subcomparto 1: ristrutturazione, con recupero del sottotetto e modesto incremento volumetrico, così come dettagliatamente specificato al successivo art. 5, di due fabbricati esistenti da destinare ad uso residenziale;
- Lotto 71 - subcomparto 1: realizzazione di nuova autorimessa interrata;
- Lotto 71 - subcomparto 2: ampliamento di fabbricato, così come dettagliatamente specificato al successivo art. 5, ad uso alberghiero;
- Lotto 71 - cessione di aree per parcheggio pubblico, pari a 300 mq circa;
- Comparto 19 - occupazione di sottosuolo di proprietà privata per m² 518,60 ca., mediante bonario accordo;
- Comparto 19 - completamento opere per la costruzione della nuova sede del «*Museo della Guerra Bianca in Adamello*».

Oltre alle opere da realizzare, il P.I.I. individua le competenze e gli obblighi dei Soggetti pubblici e dei Soggetti privati, proprietari delle aree e attuatori degli interventi, le modalità ed i tempi di esecuzione, le risorse finanziarie e le garanzie. In particolare:

- lo schema di convenzione allegato, disciplina i rapporti ed obblighi dei Soggetti Proprietari e Attuatori;
- il cronoprogramma allegato regolamenta i tempi di attuazione di tutti gli interventi, previsti dal P.I.I., fatte salve eventuali proroghe, adeguatamente motivate, che in ogni caso non potranno prevedere un termine superiore a 10 (*dieci*) anni dalla data di sottoscrizione della Convenzione attuativa del P.I.I. stesso.

Articolo 5 - Contenuti del Programma Integrato di Intervento

Il P.I.I. prevede, nell'ambito denominato «**Lotto 71**», **subcomparto 1**: la ristrutturazione del fabbricato esistente, individuato con la lettera «A» (ex *Kinderheim «I folletti»*, pari a m³ 3.521,84 ca.), con recupero del sottotetto ed un modesto incremento volumetrico (m³ 175,37), da destinare ad uso residenziale; la ristrutturazione del fabbricato esistente, individuato con la lettera «B» (ex palestra, pari a m³ 575,19 ca.), con un modesto incremento volumetrico (m³ 89,95), da destinare anche questo interamente ad uso residenziale; in totale vengono recuperati fabbricati esistenti per un totale di m³ 4.097,03 ca., cui deve aggiungersi un incremento volumetrico complessivo pari a m³ 265,32, il tutto corrispondente a circa n. 20 appartamenti; la realizzazione di un'autorimessa interrata, a servizio pertinenziale dei suddetti fabbricati residenziali.

Il P.I.I. prevede, nell'ambito denominato «**Lotto 71**», **subcomparto 2**: l'ampliamento del fabbricato esistente ad uso alberghiero («Hotel Sorriso», pari a m³ 3.150,42 ca.), mediante costruzione in sopraelevazione, sull'esistente autorimessa interrata, di una volumetria pari a m³ 759,39, da destinare alla realizzazione di sei nuove camere, reception e salotto dell'albergo.

A fronte degli interventi privati sopra descritti, il P.I.I. comporta: nell'ambito denominato «**Lotto 71**», il conferimento di aree per parcheggio pubblico, pari a m² 300,00, da cedere al comune di Temù, in fregio alla soprastante strada comunale per Ponte di Legno; nell'ambito denominato «**Comparto 19**» dei seguenti interventi di interesse pubblico e generale: a) l'occupazione di sottosuolo di proprietà ecclesiastica, per m² 518,60, da acquisire in forza di un bonario accordo, già stipulato, mediante l'utilizzo del provento delle somme di monetizzazione delle aree di standard, previste in conseguenza dei sopra descritti interventi relativi al «Lotto 71», da destinare

alla realizzazione del previsto fabbricato museale; b) opere di completamento necessarie per la costruzione della nuova sede del suddetto «*Museo della Guerra Bianca in Adamello*», utilizzando le somme corrisposte dagli Attuatori degli interventi relativi al «Lotto 71», per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e oneri aggiuntivi.

Articolo 6 - Verifica della dotazione di standard

La dotazione complessiva di standard urbanistici reperita dal P.I.I. nell'ambito denominato «Lotto 71», determinata ai sensi della legge regionale 15 aprile 1975 n. 51, ante modifiche intervenute con l'art. 7 della legge regionale 15 gennaio 2001 n. 1, risulta pari a m² 1.409,34, di cui m² 257,53 costituiti da aree per parcheggi. Il progetto prevede la cessione gratuita al comune di Temù di aree da destinare a parcheggi, per una superficie complessiva pari a m² 300,00 (*trecento*); per le rimanenti aree di standard da conferire, pari a m² 1.109,34 è prevista la monetizzazione necessaria per l'acquisizione in via bonaria dell'area sopradescritta.

Detta dotazione assolve gli obblighi di legge, come risulta dalla Relazione illustrativa, allegata al P.I.I., in conformità ai parametri stabiliti dalla legge regionale 12 aprile 1999 n. 9; assolve inoltre la dotazione di standard urbanistici richiesti dal vigente Piano Regolatore Generale.

Articolo 7 - Corresponsione di somme per monetizzazioni ed opere di urbanizzazione

Il Soggetto Attuatore assume l'impegno di conferire al Comune di Temù la somma di € 25.182,70 (euro venticinquemilacentottantadue,70) quale importo dovuto per la monetizzazione delle aree di standard, pari ad una superficie complessiva di m² 1.109,34, e la somma di € 37.597,47 (euro trentasettemilacinquecentonovantasette,47) per la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, quantificati ai sensi di legge.

Considerato che dall'amministrazione comunale di Temù si è impegnata a destinare tali somme all'acquisizione di superfici ed alla realizzazione di opere per il completamento della nuova sede del «*Museo della Guerra Bianca in Adamello*», prevista nell'ambito denominato «Comparto 19», l'Attuatore degli interventi previsti nell'ambito denominato «Lotto 71» si impegna inoltre ad erogare l'ulteriore somma di € 92.157,58 (euro novantaduemilacentocinquantasette,58), quale onere aggiuntivo, con la finalità di favorire il completamento della nuova sede museale, determinando un indubbio vantaggio per l'economia locale, soprattutto di tipo turistico, e nel rispetto degli indirizzi contenuti nel sopra ricordato «Documento d'Inquadramento», approvato dal Consiglio comunale di Temù.

Complessivamente l'Attuatore si impegna dunque a versare la somma di € 154.937,07 (euro centocinquantaquattromilanevecentotrentasette,07), mentre l'amministrazione comunale si impegna a destinare tutta detta somma alla realizzazione degli interventi necessari per il completamento della prevista nuova sede del «*Museo della Guerra Bianca in Adamello*» a Temù.

La prevista cessione delle aree per il parcheggio pubblico e l'erogazione di dette somme è più esattamente disciplinata nell'allegato - schema di convenzione che, tra l'altro, regola le obbligazioni tra il Soggetto Attuatore ed il comune di Temù in ordine:

- alle modalità e fasi di esecuzione delle opere di interesse privato, coordinate anche temporalmente;
- alla cessione delle aree di parcheggio previste;
- alla corresponsione delle somme relative alla monetizzazione delle aree di standard, all'ammontare degli oneri dovuti e dello standard di qualità convenuto;
- alle garanzie finanziarie a tutela di dette cessioni e contribuzioni.

Il Soggetto Attuatore si impegna a realizzare le opere previste dal P.I.I. secondo le modalità ed i tempi indicati dagli allegati cronoprogramma e schema di convenzione.

Dell'eventuale subentro di soggetti terzi, per effetto di cessione totale o parziale delle aree inserite nel perimetro di P.I.I., dovrà essere data tempestiva comunicazione al Collegio di Vigilanza di cui al successivo art. 12, fermo restando quanto stabilito nello schema di convenzione.

Articolo 8 - Effetti di variante urbanistica

L'approvazione del presente Accordo di Programma costituisce variante al vigente Piano Regolatore Generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

dell'art. 6 comma 10 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2 e dell'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9.

Le modificazioni alle zone omogenee, gli incrementi volumetrici e le destinazioni funzionali, previste nell'ambito denominato «Lotto 71», avvengono in variante del vigente P.R.G., sia per quanto attiene all'azonamento, che alle Norme di Attuazione, come meglio illustrato negli allegati tav. C - «Estratti azzonamento P.R.G. vigente e in variante» ed «Estratto Norme di Attuazione P.R.G. vigente e in variante».

Si dà atto che l'approvazione del presente Accordo di Programma è stata preceduta, ai sensi e per gli effetti di variante urbanistica, dal deposito in libera visione al pubblico degli elaborati del P.I.I. ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 34, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 comma 11 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2, l'adesione del Sindaco al presente Accordo di Programma dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione a pena di decadenza. Il Consiglio Comunale darà altresì atto del fatto che non sono pervenute osservazioni a seguito della pubblicazione degli atti di progetto del P.I.I.

L'approvazione dell'Accordo di Programma con decreto del Presidente della Giunta Regionale determinerà gli effetti di variazione urbanistica dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Articolo 9 - Effetti di dichiarazione di Pubblica Utilità

L'approvazione del presente Accordo di Programma determina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche previste nel P.I.I..

Articolo 11 - Impegni dei soggetti sottoscrittori

I Soggetti sottoscrittori si impegnano a rispettare integralmente, nella realizzazione degli interventi previsti, i contenuti del presente Accordo di Programma e degli elaborati tecnici del P.I.I. indicati al precedente art. 2.

Il comune di Temù si impegna:

a) a ratificare tramite il Consiglio Comunale l'adesione del Sindaco entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di Programma, a pena di decadenza;

b) a stipulare, entro due mesi dalla pubblicazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'Accordo di Programma, e comunque entro i termini di cui all'art. 10 della legge Regionale 12 aprile 1999 n. 9, la Convenzione richiamata al precedente art. 2;

c) a rilasciare ogni titolo abilitativo necessario all'esecuzione delle opere ed interventi previsti dal P.I.I. entro i termini più rapidi consentiti dall'istruttoria dei progetti presentati;

d) a verificare e far rispettare la puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente Accordo di Programma;

e) a garantire il coordinamento della realizzazione dell'insieme delle opere necessarie ai nuovi insediamenti;

f) ad approvare e a comunicare al Collegio di Vigilanza eventuali modifiche planivolumetriche ai sensi dell'art. 7 comma 10 della legge regionale 23 giugno 1997 n. 23, richiamato dall'art. 10 comma 5 della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, sempre che ne ricorrano le condizioni.

La Regione Lombardia si impegna:

a) ad emettere il Decreto di approvazione del presente Accordo di Programma, a firma del Presidente della Giunta Regionale, entro quindici giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio Comunale di Temù di ratifica dell'adesione del Sindaco all'Accordo di programma, divenuta esecutiva ai sensi di legge;

b) a provvedere alla tempestiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del predetto Decreto.

Articolo 12 - Collegio di vigilanza ed attività di controllo

Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma saranno esercitati da un Collegio costituito dall'Assessore Regionale al Territorio e Urbanistica, e dal Sindaco del comune di Temù o suo delegato.

Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

a) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione del presente Accordo di Programma, anche nei confronti dell'operatore privato sottoscrittore della Convenzione del P.I.I.;

b) individuare elementi ostativi all'attuazione del presente Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

c) provvedere, ove necessario o previsto, all'acquisizione di pareri e/o informazioni in merito all'attuazione del P.I.I.;

d) accertare e dichiarare la sussistenza delle cause di decadenza del presente Accordo di Programma;

e) prendere atto delle modifiche planivolumetriche comprese nella fattispecie dell'art. 7, comma 10, della legge regionale 23 giugno 1997 n. 23;

g) assumere le iniziative di competenza per esperire le medesime procedure seguite per la conclusione del presente Accordo di Programma, nel caso in cui venissero proposte o emergesse la necessità di apportare varianti rientranti nei casi indicati al successivo art. 13, secondo comma;

h) dirimere in via bonaria eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed attuazione del presente Accordo di Programma;

i) disporre eventuali interventi sostitutivi per l'attuazione del presente Accordo di Programma;

l) concedere, con adeguata motivazione, proroghe dei termini di compiuta realizzazione degli interventi previsti dal P.I.I., fissati al precedente art. 4, quarto comma.

Si precisa che l'attività ordinaria di vigilanza e controllo sull'esecuzione degli interventi previsti dal P.I.I., con specifico riferimento alla cessione degli standard ed alle opere private, verrà svolta dall'ufficio Tecnico del comune di Temù, che in merito provvederanno a relazionare annualmente al Collegio di Vigilanza.

Il Collegio medesimo potrà avvalersi, per l'attuazione del presente Accordo di Programma, della Segreteria Tecnica già nominata.

Nessun onere economico dovrà gravare sul presente Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio; l'eventuale compenso e gli eventuali rimborsi spese per i componenti saranno a carico esclusivo degli enti rappresentati.

Articolo 13 - Varianti al Programma Integrato di Intervento

Ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9, le modifiche planivolumetriche al P.I.I., conformi ai disposti dell'art. 7, comma 10, della legge regionale 23 giugno 1997 n. 23, potranno essere determinate ed assunte dal comune di Temù. In tali casi il Comune di Temù comunicherà l'avvenuta approvazione di dette modifiche al Collegio di Vigilanza, che ne prenderà atto nella prima seduta utile.

Qualora le varianti proposte riguardino il dimensionamento complessivo delle funzioni private, pubbliche e di pubblico interesse, o incidano sui sotto indicati aspetti urbanistici primari del P.I.I., il Collegio di Vigilanza dispone, ai fini della relativa approvazione, l'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione del presente Accordo di Programma.

Costituiscono aspetti primari del P.I.I.: la determinazione della capacità edificatoria massima ammissibile, la definizione delle funzioni ammissibili, la dotazione minima di aree a standard prevista ed ogni altro elemento prescrittivo approvato con il presente Accordo di Programma.

Articolo 14 - Decadenza dell'Accordo di Programma

Costituisce motivo di decadenza del presente Accordo di Programma:

- la mancata ratifica da parte del Consiglio Comunale di Temù, entro trenta giorni dalla sua sottoscrizione, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- la mancata stipulazione della Convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della legge regionale 12 aprile 1999 n. 9;

- il mancato rispetto dell'allegato cronoprogramma degli interventi, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 12 comma 2 lett. l).

Articolo 15 - Controversie

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo di Programma, è competente l'Autorità Giudiziaria prevista dalla vigente legislazione.

Milano li, 5 agosto 2004

Per la Regione Lombardia
L'Assessore al Territorio
e Urbanistica
Alessandro Moneta

Per il Comune di Temù
Il Sindaco
Corrado Tomasi

D) ATTI DIRIGENZIALI**GIUNTA REGIONALE****D.G. Presidenza**

(BUR2004017)

Com.r. 27 settembre 2004 - n. 136**Comunicato della Direzione Generale Presidenza – Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di agosto 2004**

Si comunica che nel mese di agosto 2004 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

LEGENDA

Se.O.	= Serie Editoriale Ordinaria
S.O.	= Supplemento Ordinario
S.S.	= Supplemento Straordinario
Se.I.	= Serie Editoriale Inserzioni
Se.I.C.	= Serie Editoriale Inserzioni Concorsi
Se.I.Bis	= Serie Editoriale Inserzioni Bis
Se.O.Bis	= Serie Editoriale Ordinaria Bis

AGOSTO 2004

N. BUR	DATA	EDIZIONE	N. POSTALE
32	2.8	Se.O.	178
	3.8	I S.S.	179
	4.8	Se.I.	180
	4.8	Se.I.C.	181
	5.8	II S.S.	182
	5.8	I S.O.	183
	6.8	II S.O.	184
	6.8	III S.S.	185
33	9.8	Se.O.	186
	10.8	I S.S.	187
	11.8	Se.I.	188
	11.8	Se.I.C.	189
	12.8	II S.S.	190
	13.8	I S.O.	191
	13.8	II S.O. - I vol.	192
	13.8	II S.O. - II vol.	192
34	16.8	Se.O.	193
	17.8	I S.S.	194
	17.8	II S.S.	194
	18.8	Se.I.	195
	18.8	Se.I.C.	196
	19.8	III S.S.	197
	20.8	IV S.S.	198
35	23.8	Se.O.	199
	24.8	I S.S.	200
	25.8	Se.I.	201
	25.8	Se.I.C.	202
	26.8	II S.S.	203
	27.8	III S.S.	204
36	36.8	Se.O.	205

D.G. Risorse e bilancio

(BUR2004018)

D.d.s. 13 settembre 2004 - n. 15104

(2.1.0)

Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie ai sensi dell'art. 39 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
RAGIONERIA E CREDITO

Vista la l.r. n. 29 del 23 dicembre 2003 riguardante l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico;

Vista la d.g.r. n. 15866 del 30 dicembre 2003 «Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004/2006 a legislazione vigente e programmatico»;

Visto l'art. 39, secondo comma, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il prelievo dal fondo di riserva delle somme necessarie per l'integrazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa che hanno carattere obbligatorio, la cui dotazione si è rilevata insufficiente;

Visto l'art. 5 del Regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la richiesta dell'Unità Organizzativa Tributi – Struttura Rimborsi e Recupero Crediti, prot. n. B1.2004.0079235 del 31 agosto 2004, che evidenzia l'aumento non previsto dei rimborsi della tassa automobilistica, dei canoni idrici nonché dell'addizionale regionale all'imposta erariale sul consumo del gas metano;

Considerata la necessità di integrare la dotazione finanziaria di competenza e cassa del bilancio per l'esercizio 2004 dell'UPB 5.0.4.0.1.241 cap. 542 «Sgravi, rimborsi e spese accessorie di quote indebite ed inesigibili di imposte e tasse e canoni relativi a concessioni» per l'importo di € 1.000.000,00;

Accertato che il suddetto capitolo è classificato nel bilancio di previsione per l'esercizio 2004 tra le spese a carattere obbligatorio, come risulta dall'allegato D allo stesso bilancio e, pertanto, può essere integrato tramite il prelievo dall'UPB 5.0.4.0.1.272 cap. 537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» la cui dotazione finanziaria di competenza e di cassa è pari ad € 16.179.324,82 alla data del 7 settembre 2004;

Decreta

1. di apportare al bilancio ed al documento tecnico di accompagnamento per l'esercizio finanziario 2004 le seguenti variazioni:

- di prelevare, la somma di € 1.000.000,00 dalla dotazione di competenza e cassa dell'UPB 5.0.4.0.1.272 cap. 537 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» del bilancio 2004 ai sensi dell'art. 39 della l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni;
- di integrare per l'importo di € 1.000.000,00 la dotazione di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.1.241 cap. 542 «Sgravi, rimborsi e spese accessorie di quote indebite ed inesigibili di imposte e tasse e canoni relativi a concessioni» del bilancio 2004;

2. di pubblicare copia del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Manuela Giaretta

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

(BUR2004019)

(3.3.0)

D.d.g. 23 settembre 2004 - n. 15776**Misura D4 – Parziale rettifica del d.d.g. n. 11972 del 13 luglio 2004 recante approvazione delle graduatorie dei progetti relativi al Dispositivo Azioni di Sistema nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico – F.S.E. – Obiettivo 3, anno 2003****IL DIRETTORE GENERALE**

Visto il proprio decreto n. 11972 del 13 luglio 2004 recante: «Misura D4 – Approvazione delle graduatorie dei progetti relativi al Dispositivo Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico – F.S.E. – Obiettivo 3, anno 2003»;

Considerato che in relazione ai progetti id. nn. 188493, 201578 e 188121 rispettivamente inseriti negli allegati 4) e 2) – Dispositivo Azioni di sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico 2003 – «Progetti non ammessi alla valutazione per motivi formali» e «Progetti ammessi e non finanziati», del sopra citato d.d.g. n. 11972/2004, sono state inoltrate istanze di riesame da parte degli Operatori titolari dei progetti;

Preso atto che il Nucleo di valutazione, riconvocato per procedere alla valutazione dei progetti sopraindicati, ha concluso la propria attività istruttoria;

Ritenuto pertanto di approvare le risultanze di tale attività e di procedere, quindi, ad una parziale rettifica del sopra citato d.d.g. n. 11972/2004, agli allegati 4) e 2), determinando per i progetti nn. 188493, 201578 rispettivamente «Costruzione di rete di biblioteche locali per la formazione alla ricerca di informazioni in Internet di tipo tecnologico, economico, giuridico» e «TIC e PMI 2 (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione e Piccole Medie Imprese – seconda fase)», presentati dall'Università Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza (VA) e n. 188121 «VIS-Vimercatese: Innovazione e Sviluppo», presentato dal Agintec S.c.r.l. di Agrate Brianza (MI), lo status ed il punteggio di seguito indicati:

Id. progetto	Id. operatore	Costo totale	Quota pubblica	Status	Punti
188493	1010535	139.664,00	139.664,00	Progetto ammesso e non Finanziato	193
201578	1010535	250.000,00	250.000,00	Progetto ammesso e non Finanziato	191
188121	2002103	447.600,00	447.600,00	Progetto ammesso e non Finanziato	218

Ritenuto, altresì, opportuno determinare che la comunicazione delle rettifiche sopra indicate avvenga mediante comunicazione diretta agli Operatori interessati;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la d.g.r. n. 7/11699 del 23 dicembre 2002, relativa al nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale e successive modificazioni;

Vista la d.g.r. 24 maggio 2000, n. 7/4 di conferimento al dott. Renzo Ruffini dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro e successive modificazioni;

Decreta

1. di rettificare il sopra citato d.d.g. n. 11972 del 13 luglio 2004, recante: «Misura D4 – Approvazione delle graduatorie dei progetti relativi al Dispositivo Azioni di Sistema per il miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico» – F.S.E. – Obiettivo 3, anno 2003», all'allegato 4) «Progetti non ammessi alla valutazione per motivi formali», determinando per i progetti id. nn. 188493 e 201578 rispettivamente «Costruzione di rete di biblioteche locali per la formazione alla ricerca di informazioni in Internet di tipo tecnologico, economico, giuridico» e «TIC e PMI 2 (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione e Piccole Medie Imprese – seconda fase)» presentati dall'Università Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza (VA) e all'allegato 2) «Progetti ammessi e non finanziati», determinando per il progetto id. n. 188121 «VIS-Vimercatese: Innovazione e Sviluppo» presentato da Agintec s.c.r.l. di Agrate Brianza (MI) lo status ed il punteggio di seguito indicati:

Id. progetto	Id. operatore	Costo totale	Quota pubblica	Status	Punti
188493	1010535	139.664,00	139.664,00	Progetto ammesso e non finanziato	193
201578	1010535	250.000,00	250.000,00	Progetto ammesso e non finanziato	191
188121	2002103	447.600,00	447.600,00	Progetto ammesso e non finanziato	218

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il direttore generale: Renzo Ruffini

(BUR20040110)

(3.3.0)

D.d.g. 24 settembre 2004 - n. 15832

Approvazione rettifica per mero errore materiale al Dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/17608 21 maggio 2004 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2004, Dispositivo Formazione Continua Progetti Corsuali D2 di cui al d.d.g. n. 13531 del 30 luglio 2004

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la d.g.r. n. 7/17608 21 maggio 2004 di approvazione delle «Linee di indirizzo per l'offerta di formazione professionale per l'anno formativo 2004/2005» che individua risorse, direttive e modalità procedurali per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi;

Dato atto che con la sopracitata deliberazione si rinviava

a successivi atti della D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro l'approvazione dei provvedimenti per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi individuate nel citato documento «Linee di indirizzo per l'offerta di formazione professionale per l'anno formativo 2004/2005»;

Visto in particolare il d.d.g. n. 13531 del 30 luglio 2004 di approvazione del Dispositivo «Formazione Continua Progetti Corsuali D2»;

Considerato che per mero errore sono state indicate, nell'anzidetto dispositivo al punto «Modalità di presentazione», le seguenti indicazioni:

«Il soggetto gestore dovrà presentare

– ... *omissis*;

– accordo tra il soggetto proponente ed il soggetto gestore, attestante l'analisi del fabbisogno cui il progetto intende rispondere.»

Omissis...

I progetti presentati dovranno chiaramente indicare all'esterno della busta la dicitura:

Progetto FSE 2004-2005 Obiettivo 3 – Dispositivo Formazione Continua Progetti Quadro D2

Ritenuto che l'anzidetto punto debba essere rettificato nelle citate indicazioni, in quanto erroneamente riportate nel dispositivo, e che debba essere sostituito con le seguenti indicazioni:

«Il soggetto gestore dovrà presentare

– ... *omissis*;

– lettera di incarico degli Enti Pubblici o delle Organizzazioni rappresentative delle parti Sociali al soggetto formativo terzo, nel caso la domanda non sia presentata direttamente dall'ente destinatario dell'intervento;»

Omissis...

I progetti presentati dovranno chiaramente indicare all'esterno della busta la dicitura:

Progetto FSE 2004-2005 Obiettivo 3 – Dispositivo Formazione Continua Progetti Corsuali D2

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la d.g.r. n. 24 del 24 maggio 2000 con la quale è stata costituita la Direzione Generale «Formazione, Istruzione e Lavoro» e, contestualmente è stato nominato Direttore Generale della medesima, il dr. Renzo Ruffini;

Decreta

1. di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dispositivo «Formazione Continua Progetti Corsuali D2» di cui al decreto n. 13531 del 30 luglio 2004, al punto «Modalità di presentazione», sostituendo le seguenti indicazioni:

• «– accordo tra il soggetto proponente ed il soggetto gestore, attestante l'analisi del fabbisogno cui il progetto intende rispondere.»

• «I progetti presentati dovranno chiaramente indicare all'esterno della busta la dicitura:

Progetto FSE 2004-2005 Obiettivo 3 – Dispositivo Formazione Continua – Progetti Quadro D2»

Sostituendole rispettivamente con:

• «– lettera di incarico degli Enti Pubblici o delle Organizzazioni rappresentative delle parti Sociali al soggetto formativo terzo, nel caso la domanda non sia presentata direttamente dall'ente destinatario dell'intervento;»

• «I progetti presentati dovranno chiaramente indicare all'esterno della busta la dicitura:

Progetto FSE 2004-2005 Obiettivo 3 – Dispositivo Formazione Continua – Progetti Corsuali D2;

2. di provvedere, in attuazione della già citata d.g.r. n. 7/17608 21 maggio 2004, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia la documentazione di cui al punto 1.

Il direttore: Renzo Ruffini

(BUR20040111)

(3.3.0)

D.d.g. 28 settembre 2004 - n. 16075

Approvazione delle graduatorie F.S.E. – Dispositivo formazione superiore «moduli professionalizzanti» – Ob. 3, misura c3 – Anno 2004

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

– il regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno

1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali per il periodo di programmazione 2000/2006;

– il regolamento CE 1784/99 del Parlamento europeo e del consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

– il regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

– il regolamento CE 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati Membri sugli interventi dei fondi strutturali;

Considerato che:

– il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) – obiettivo 3 per l'Italia è stato approvato con decisione n. 1120 del 17 luglio 2000;

– il Programma Operativo della Regione Lombardia relativo all'utilizzo del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo 3 per il periodo 2000/2006 è stato approvato da parte della Commissione Europea con decisione n. C(2000) 2070 CE del 21 settembre 2000;

– il Complemento di Programmazione è stato approvato con d.g.r. del 22 dicembre 2000 n. 2793;

Vista la d.g.r. del 21 maggio 2004 n. 7/17608 di approvazione delle «Linee di Indirizzo per l'offerta di formazione professionale per l'anno formativo 2004/2005», che individua risorse, direttive e modalità procedurali per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi e dà mandato al Direttore Generale della D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro di provvedere, con propri atti, all'approvazione dei documenti attuativi delle «Linee di Indirizzo per l'offerta di formazione professionale per l'anno formativo 2004/2005»;

Visti i propri decreti:

– n. 12175 del 14 luglio 2004 recante «Approvazione del dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/17608 del 21 maggio 2004 e della relativa modulistica, Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, anno 2004, Moduli Professionalizzanti» – Mis. C3;

– n. 13744 del 4 agosto 2004 «Costituzione del Nucleo di Valutazione per la definizione delle graduatorie relative ai progetti F.S.E. – Dispositivi Corsi di Perfezionamento e Master Universitari (d.d.g. 8 luglio 2004 n. 11622) e Dispositivo Moduli Professionalizzanti (d.d.g. 14 luglio 2004 n. 12175) ed approvazione delle relative schede di valutazione»;

Dato atto che il Nucleo di Valutazione ha svolto la propria attività istruttoria relativamente al Dispositivo Formazione Superiore – Moduli Professionalizzanti – Mis. C3, F.S.E., Ob. 3, anno 2004, accertando in una prima fase l'ammissibilità delle singole domande di finanziamento e dei progetti, in una seconda fase valutando nel merito i progetti con l'attribuzione dei relativi punteggi;

Ritenuto di approvare le risultanze dell'attività del Nucleo di Valutazione e di approvare conseguentemente per il Dispositivo Moduli Professionalizzanti, Mis. C3, F.S.E., Ob. 3, anno 2004, l'allegato n. 1) Graduatoria dei progetti ammessi e finanziati e l'allegato n. 2) Progetti non ammessi al finanziamento;

Considerato che i progetti inseriti nelle graduatorie risultano valutati così come da singole schede progetto conservate agli atti presso la Direzione Formazione, Istruzione e Lavoro;

Dato atto che gli obblighi dei soggetti gestori dei progetti ammessi al finanziamento sono precisati nella sopra citata d.g.r. n. 7/17608 del 21 maggio 2004 di Approvazione delle «Linee di Indirizzo e direttive per l'offerta di formazione professionale della Regione Lombardia per l'anno formativo

2004/2005», nella d.g.r. n. 7/12008 del 7 febbraio 2003 – sezione «Indicazioni gestionali» e ulteriormente precisati nel sopra citato d.d.g. n. 12175 del 14 luglio 2004 «Approvazione del dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/17608 21 maggio 2004 e della relativa modulistica», all'allegato n. 1) sezioni Obblighi dei Soggetti Gestori ed Iter Procedurale. In particolare per quanto riguarda il termine di avvio dell'attività formativa, che è stabilito entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, fermo restando il termine ultimo della conclusione delle attività progettuali entro il 30 settembre 2005;

Visto che l'importo totale relativo alle richieste di finanziamento per progetti ammissibili supera di € 1.121.022,00 le risorse assegnate ai sensi del sopra citato d.d.g. n. 12175/2004;

Considerato che il d.d.g. sopra citato n. 12175/2004 dà facoltà al Direttore Generale di operare riduzioni dei finanziamenti richiesti, in percentuale inferiore o uguale al 30%, al fine di ottimizzare la distribuzione delle azioni su tutto il territorio regionale e di garantire l'attivazione del maggior numero di progetti ammissibili;

Ritenuto pertanto opportuno operare una riduzione percentuale pari all'11,1% di ogni singolo progetto ammissibile al finanziamento;

Ritenuto opportuno determinare che la comunicazione degli esiti dell'istruttoria avvenga mediante comunicazione diretta agli operatori interessati, pubblicando altresì il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro <http://formalavoro.regione.lombardia.it>;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la d.g.r. del 28 giugno 2004 n. 7/17904 relativa al nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale e successive modificazioni;

Vista la d.g.r. 24 maggio 2000, n. 7/4 di conferimento al dott. Renzo Ruffini dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro e successive modificazioni;

Decreta

1. Di determinare, secondo quanto previsto dal d.d.g. n. 12175 del 14 luglio 2004, una riduzione del finanziamento in percentuale pari all'11,1 % di ogni singolo progetto ammissibile e finanziabile;

2. Di approvare, conseguentemente, i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

– Dispositivo Formazione Superiore «Moduli professionalizzanti» – Mis. C3, Obiettivo 3, anno 2004:

• Graduatoria dei progetti ammessi e finanziati (allegato 1);

• Progetti non ammessi al finanziamento, all'interno del quale sono specificate le motivazioni di inammissibilità dei singoli progetti (allegato 2);

3. Di affidare al Dirigente della U.O. Sistema Educativo e Università l'adozione di ogni eventuale provvedimento diretto ad assicurare l'adeguata realizzazione dei progetti finanziati;

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro <http://formalavoro.regione.lombardia.it>

Il Direttore Generale:
Renzo Ruffini

ALLEGATO 1)

DISPOSITIVO FORMAZIONE SUPERIORE «MODULI PROFESSIONALIZZANTI» – Mis. C3 – Ob. 3 – Anno 2004

GRADUATORIA PROGETTI AMMESSI E FINANZIATI

Punteggio	Id. Progetto	Titolo progetto	Provincia	Id Operatore	Denominazione	Costo totale (euro)	Quota pubblica (euro)
420	243005	Percorsi integrativi di supporto e approfondimento professionale 2004-2005	VA	1010535	UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO LIUC	499.860,00	444.375,54
370	242948	Percorsi di specializzazione didattica e di orientamento alla mobilità e all'esperienza di stage	MI	1010794	IULM LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE	254.805,00	226.521,65

Punteggio	Id. Progetto	Titolo progetto	Provincia	Id Operatore	Denominazione	Costo totale (euro)	Quota pubblica (euro)
370	245107	ELEMENTI PROFESSIONALIZZANTI ALL'INTERNO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO	MI	1000952	UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE	1.202.850,00	1.069.333,65
370	245847	Progetto Linceo Edizione 2004-2005	MI	1101395	UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	454.311,00	403.882,48
340	243426	Modulo Professionalizzante nel Corso di Laurea in Educazione Professionale III anno Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia	MN	12	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	100.908,00	89.707,21
340	244249	PROFESSIONE CREATIVO Dalla valorizzazione dell'attitudine alla costruzione della competenza	MI	2012635	NUOVA ACCADEMIA SRL	309.960,00	275.554,44
330	242804	Moduli professionalizzanti inseriti nei corsi di laurea dell'Università degli Studi di Brescia – anno 2004/2005	BS	2002091	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA	470.970,00	418.692,33
320	242683	LET'S WORK	BG	1010278	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO	688.320,00	611.916,48
320	243396	Moduli professionalizzanti alle tecnologie della società dell'informazione	MI	1540	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO	1.255.500,00	1.116.139,50
320	242711	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA PROGETTO QUADRO 2004-2005.	MI	1500560	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA	1.697.470,00	1.509.050,83
320	243016	Università aperta: «Offerta formativa integrata a sostegno delle nuove professionalità»	PV	5232	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA	1.137.764,00	1.012.609,96
300	244482	Moduli professionalizzanti per Educatori Professionali in formazione 2° Anno	LC	3740	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	35.334,00	31.411,93
300	245630	Moduli professionalizzanti per Educatori Professionali in formazione 3° Anno	LC	3740	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	36.468,00	32.420,05
300	247085	Strumenti conoscitivi e professionalizzanti	CO	4666	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA	395.262,00	351.387,92
300	242951	Modulo Professionalizzante nel Corso di Laurea in Educazione Professionale III anno Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Medicina e Chirurgia	BS	5574	IAL LOMBARDIA SEDE DI BRESCIA	100.908,00	89.707,21
280	244952	Formazione integrativa, progettuale e sperimentale all'interno del Sistema Politecnico di Milano.	MI	1010078	POLITECNICO DI MILANO	1.480.332,00	1.316.015,15
TOTALE QUOTA PUBBLICA							8.998.726,32

ALLEGATO 2)

PROGETTI NON AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Id. Progetto	Titolo progetto	Provincia	Id Operatore	Denominazione operatore	Motivazione
242965	Moduli professionalizzanti per educatori professionali	MI	4548	ENTE SCUOLA ASSISTENTI EDUCATORI ESAE	Operatore non ammissibile

(BUR20040112) (3.3.0)
D.d.g. 28 settembre 2004 - n. 16097
Approvazione rettifica per mero errore materiale al d.d.g. n. 13305 del 28 luglio 2004 relativo al dispositivo per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/12008 7 febbraio 2003 e alla d.g.r. n. 7/13084 23 maggio 2003, Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3 «Sostegno e l'accompagnamento all'integrazione sociale e lavorativa dei soggetti appartenenti a categorie svantaggiate» approvato con d.d.g. n. 11702 del 15 luglio 2003

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la d.g.r. n. 7/12008 7 febbraio 2003 di approvazione delle «Linee di indirizzo per l'offerta formativa per l'anno formativo 2003/2004 che individua risorse, direttive e modalità procedurali per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi;

Dato atto che con le sopracitate deliberazioni si rinviava a successivi atti della D.G. Formazione, Istruzione e Lavoro l'approvazione dei provvedimenti per la realizzazione delle at-

tività e dei servizi formativi individuate nei citati documenti «Linee di Indirizzo e Direttive per l'offerta formativa per l'anno formativo 2003-2004»;

Visto in particolare il proprio decreto n. 13305 del 28 luglio 2004 con il quale si rettifica per mero errore materiale il dispositivo per la presentazione di progetti «Sostegno e l'Accompagnamento all'Integrazione Sociale e Lavorativa dei soggetti appartenenti a categorie svantaggiate» (d.d.g. n. 11702 del 15 luglio 2003);

Considerato che per mero errore materiale è stato indicato, nell'anzidetto decreto di rettifica al dispositivo, relativamente al punto «Calcolo del preventivo», nella formula per la riparametrazione per diminuzione valore atteso allievi, il valore «10» anziché il valore «6», come nella formula che si riporta di seguito:

COSTO FORMAZIONE RIPARAMETRATO =

= {COSTO ORARIO - [(6 - NUM. ALLIEVI EFFETTIVI) ×

× COSTO ORARIO/10 × 0,25]} × NUM. ORE EFFETTIVO»

Ritenuto di dover provvedere alla rettifica sostituendo detto valore «10», con il valore «6» all'interno della formula, come di seguito riportata:

$$\text{COSTO FORMAZIONE RIPARAMETRATO} = \\ = \{ \text{COSTO ORARIO} - [(6 - \text{NUM. ALLIEVI EFFETTIVI}) \times \\ \times \text{COSTO ORARIO}/6 \times 0,25] \} \times \text{NUM. ORE EFFETTIVO};$$

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la d.g.r. n. 24 del 24 maggio 2000 con la quale è stata costituita la Direzione Generale «Formazione, Istruzione e Lavoro» e, contestualmente è stato nominato Direttore Generale della medesima, il dr. Renzo Ruffini;

Decreta

1. di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, il decreto di rettifica al dispositivo «Sostegno e l'Accompagnamento all'Integrazione Sociale e Lavorativa dei soggetti appartenenti a categorie svantaggiate» approvato con il d.d.g. n. 11702 del 15 luglio 2003, nella formula riguardante la riparametrazione per diminuzione valore atteso allievi, sostituendo il valore «10» con il valore «6», la cui formulazione corretta viene riportata di seguito:

$$\text{COSTO FORMAZIONE RIPARAMETRATO} = \\ = \{ \text{COSTO ORARIO} - [(6 - \text{NUM. ALLIEVI EFFETTIVI}) \times \\ \times \text{COSTO ORARIO}/6 \times 0,25] \} \times \text{NUM. ORE EFFETTIVO};$$

2. di provvedere, in attuazione della già citata d.g.r. n. 7/12008 7 febbraio 2003, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente decreto.

Il direttore: Renzo Ruffini

(BUR20040113)

(3.3.0)

D.d.u.o. 20 settembre 2004 - n. 15531

Assegnazione, impegno e contestuale liquidazione a n. 3358 richiedenti ammissibili del «buono scuola 2004», per la somma complessiva di € 2.789.988,79 - art. 4 comma 121 lettera a) della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1; d.c.r. 20 dicembre 2001, n. VII/390; d.g.r. 6 febbraio 2004 n. 7/16256 - 6° provvedimento

IL DIRIGENTE DELL'U.O.
SISTEMA EDUCATIVO E UNIVERSITÀ

Omissis

Decreta

1. di assegnare a n. 3358 richiedenti ammissibili al «buono scuola 2004» la somma a fianco di ciascuno indicata così come evidenziato nell'allegato A parte integrante del presente provvedimento (*omissis*);

2. di impegnare e contestualmente liquidare a favore dei singoli beneficiari la somma assegnata come indicato nell'allegato A parte integrante del presente provvedimento (*omissis*), per un importo complessivo di € 2.789.988,79;

3. di imputare la somma di € 2.789.988,79 all'UPB 2.5.2.3.2.77 cap. 5315 dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

4. di dare comunicazione ai beneficiari dell'esito favorevole dell'istruttoria;

5. di trasmettere il presente atto all'Unità Organizzativa Bilancio e ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;

6. di procedere alla pubblicazione per estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Angiola Gerosa

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR20040114)

(3.1.0)

Circ.r. 29 settembre 2004 - n. 36

Procedure per l'attuazione degli adempimenti amministrativi relativi ai bandi l.r. 22/93 e l.r. 28/96 - biennio 2004/2005

Ai Direttori Generali delle Province
LORO SEDI

Premesse generali

I bandi l.r. 22/93 e l.r. 28/96, in ottemperanza alle disposizioni di legge, prefigurano la Giunta regionale come il livello istituzionale cui competono sia, per un verso, lo stanziamento di contributi a sostegno di progetti presentati dalle OO.VV. e dalle associazioni senza scopo di lucro, sia, conseguentemente, la definizione dei criteri e delle modalità per l'ammissione ai contributi medesimi.

I bandi regionali individuano altresì le Province come il livello istituzionale cui competono gli adempimenti amministrativi in ordine al ricevimento e all'istruttoria delle istanze di contributo, alla valutazione dei progetti, all'erogazione dei contributi regionali e alla rendicontazione delle attività.

La presente circolare intende definire e uniformare le modalità operative secondo cui le Province, nell'attuazione degli adempimenti amministrativi previsti dai bandi regionali e nell'esercizio della loro autorità istruttoria, gestiscono le varie fasi del procedimento per l'erogazione dei contributi regionali.

Le Province e gli Enti promotori dei progetti garantiscono una corretta informazione al pubblico in merito al ruolo e alle prerogative istituzionali che Regione e Province rivestono rispettivamente nel procedimento per l'erogazione dei contributi regionali, esponendo i loghi di entrambe le Amministrazioni in tutte le occasioni di promozione e di presentazione dei bandi sul territorio (incontri, pubblicazioni, spots pubblicitari, ecc.).

Le modalità per l'utilizzo del marchio della Regione Lombardia sono quelle definite dal relativo manuale d'uso, approvato con d.g.r. n. 7/10596 dell'11 ottobre 2002 e disponibile insieme ai files originali del logotipo sul sito della Regione www.regione.lombardia.it.

1. Requisiti soggettivi degli enti per l'ammissione a contributo

In ottemperanza alla l.r. 22/93, art. 4, comma 5 e alla l.r. 28/96, art. 8, comma 2, i bandi 2004/2005 individuano nella regolare iscrizione ai Registri istituiti dalle medesime leggi regionali il requisito soggettivo imprescindibile per l'ammissione a contributo.

In forza di questo dettato normativo, le tipologie di soggetti ammissibili che possono prefigurarsi sono tassativamente due:

- le OO.VV. iscritte alle sezioni provinciali del Registro e le associazioni iscritte ai Registri provinciali;
- le OO.VV. iscritte alla sezione regionale del Registro e le associazioni iscritte al Registro regionale.

Le associazioni di nuova iscrizione possono presentare domanda di contributo sul bando 2004/2005, purché risultino iscritte da almeno sei mesi a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

Non è previsto analogo obbligo di anzianità per le OO.VV. di nuova iscrizione.

Fermi restando i limiti di territorialità fissati dai bandi per la ricaduta operativa dei progetti e per la presentazione delle istanze, è ammessa la partecipazione contestuale alla medesima edizione dei bandi da parte del livello regionale e degli eventuali livelli provinciali della medesima organizzazione o associazione.

Non possono presentare domanda di contributo le sedi locali che, prive di autonomia fiscale e statutaria, non sono autonomamente iscrivibili e, in quanto tali, rappresentano meri distaccamenti operativi di livelli territoriali superiori.

Quantunque non posseggano i requisiti soggettivi per presentare direttamente propri progetti, cionondimeno le sedi locali hanno la facoltà di partecipare a progetti presentati dai livelli superiori regolarmente iscritti, in capo ai quali rimane la titolarità del progetto e della domanda di contributo.

Associazioni e OO.VV. di carattere nazionale non costituiscono figure autonome di soggetti ammissibili, ma possono presentare domanda di contributo solo nella misura in cui risultino iscritte ai Registri l.r. 22/93 e l.r. 28/96 e, dunque, rientrino in una delle due tipologie di soggetti ammissibili prefigurate dai bandi regionali.

Per ovvie ragioni di incompatibilità, non sono ammessi a contributo soggetti che risultino già beneficiari di altri finanziamenti di natura ordinaria non inerenti attività progettuali, previsti da normativa di settore regionale, nazionale o comunitaria.

2. Requisiti oggettivi delle domande per l'ammissione a contributo

Al di fuori dei casi di inammissibilità espressamente individuati, i requisiti oggettivi indicati in via generale dai bandi per l'ammissione delle domande di contributo sono da considerarsi i seguenti:

- i limiti di territorialità per la ricaduta operativa dei progetti (provinciale e sovraprovinciale);
- il termine ed i limiti di territorialità (Provincia di iscr...

zione e Province di operatività) per la presentazione delle istanze;

- gli ambiti progettuali.

3. Termini per la presentazione delle richieste di contributo

Il termine di 60 giorni, previsto dai bandi l.r. 22/93 e l.r. 28/96 per la presentazione delle domande di contributo alle Province, decorre dal primo giorno di pubblicazione dei bandi medesimi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Qualora il sessantesimo giorno coincida con un giorno festivo (sabato, domenica o festività), il primo giorno feriale successivo è da considerarsi come l'ultimo giorno utile ai fini della presentazione dell'istanza.

Nel caso in cui il sessantesimo giorno cada di venerdì, l'eventuale orario ridotto dei Protocolli provinciali non può in alcun modo considerarsi invalidante rispetto alla scadenza del termine di presentazione, nella misura in cui, per la consegna *brevi manu*, gli orari dei Protocolli provinciali sono esposti al pubblico; mentre d'altro canto, per la spedizione via posta, fa fede la data di spedizione del timbro postale.

La Provincia si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni in merito alle domande pervenute prima della scadenza del termine di presentazione, ogniquale volta ravvisi omissioni e/o errori nella compilazione della scheda di presentazione del progetto, tali da pregiudicare l'ammissibilità dell'istanza di contributo.

4. Istruttoria dei progetti sovraprovinciali e riparto fra le Province del contributo massimo erogabile

Preso atto di quanto stabilito dai bandi l.r. 22/93 e l.r. 28/96 in merito alle modalità di presentazione delle domande e all'entità del contributo erogabile, in questa sede è d'uopo definire procedure amministrative più dettagliate per l'istruttoria dei progetti sovraprovinciali proposti dai soggetti di livello regionale.

Detti progetti non possono essere presentati in qualunque Provincia del territorio regionale, ma sono ammissibili esclusivamente in quelle Province in cui il soggetto proponente risulta avere sede di iscrizione o sede operativa.

La domanda di contributo viene assegnata a tutte le Amministrazioni provinciali coinvolte nel progetto (minimo due), ognuna delle quali provvederà a finanziare la quota-pari-te di spesa che le viene imputata nei limiti del costo complessivo del progetto.

La scheda di presentazione deve indicare gli elementi costitutivi del progetto nella sua interezza, così come si sviluppano complessivamente sull'intera area sovraprovinciale interessata: ambito progettuale, durata, aree tematiche di ricaduta e destinatari, piano di intervento, sistema di valutazione, risorse umane, reti territoriali e voci analitiche di spesa.

Laddove siano previste delle varianti operative da un territorio provinciale all'altro, queste devono essere debitamente segnalate e illustrate nella relativa sezione della scheda, purché non vadano a modificare in maniera sostanziale l'impostazione unitaria del progetto nel suo insieme.

Il paragrafo 13 della scheda di presentazione, relativo agli oneri finanziari complessivi, deve essere fornito in tante copie quante sono le Province coinvolte nel progetto; e, fermi restando costo complessivo del progetto e fonti di finanziamento dichiarate, ciascuna copia deve indicare per la Provincia di riferimento quali costi ricadono sul rispettivo territorio per ogni voce di spesa (personale retribuito, valorizzazione dell'attività di volontariato, attrezzature tecniche/altre spese e spese di gestione).

Ogni Provincia assegna un contributo pari al 70% della quota-pari-te di costo complessivo che le viene imputata; e la somma dei contributi assegnati dalle singole Province coinvolte non deve superare il tetto massimo di contribuzione previsto dai bandi per ogni progetto (€ 10.000,00 per il volontariato ed € 5.000,00 per l'associazionismo).

Nel caso in cui la somma dei contributi assegnati dalle Province dovesse superare il contributo massimo assegnabile, gli importi dei singoli contributi provinciali saranno proporzionalmente ridotti in modo da contenere il contributo complessivo entro il limite massimo fissato dai bandi.

Le Province assicurano la necessaria collaborazione interistituzionale in tutte le fasi del procedimento istruttorio, raccordandosi sia a priori per valutare l'ammissibilità dei progetti sovraprovinciali, che nelle fasi successive del procedimento per definire la suddivisione per Provincia del contributo massimo erogabile.

5. Valutazione dei progetti

Il sistema di valutazione descritto dai bandi l.r. 22/93 e l.r. 28/96 prevede un parametro di valutazione complessivo di 120 punti per progetto, diversamente distribuiti fra tre macrocriteri generali che raggruppano a loro volta una serie di indicatori più specifici.

La Commissione di valutazione nominata da ogni Provincia decide a propria discrezione come gestire il punteggio massimo assegnabile ad ogni macrocriterio, scegliendo dunque se ripartire tale punteggio in maniera uniforme fra i relativi sottocriteri o se, piuttosto, dare più punti ad un sottocriterio rispetto ad un altro all'interno del punteggio massimo di riferimento.

I bandi 2004/2005 prevedono una riserva di tre punti aggiuntivi per agevolare quei soggetti che, anche avendo già partecipato ad edizioni precedenti dei bandi, siano stati ammessi per la prima volta a concorrere per l'assegnazione del contributo.

In quanto aggiuntivo, questo punteggio di riserva non è correlato a nessun criterio di valutazione, ma viene utilizzato dalla Commissione valutatrice sommandolo in maniera forfettaria al punteggio già assegnato al progetto.

Vista la facoltà che la Regione si riserva in merito all'eventuale designazione di un proprio membro all'interno delle Commissioni nominate dalle Province, ciascuna amministrazione provinciale si impegna a comunicare con il necessario anticipo ai competenti uffici regionali l'avvio della fase procedimentale di definizione delle nomine, allo scopo di verificare la disponibilità nel merito degli uffici medesimi.

Nella valutazione dei progetti sovraprovinciali, la Provincia sede di iscrizione del soggetto regionale proponente coordina in veste di capofila le altre Province sede di operatività coinvolte nel progetto, in modo da garantire una fondamentale omogeneità di valutazione del progetto medesimo.

Resta ferma, peraltro, l'autonomia di ciascuna amministrazione provinciale nella fase di valutazione del progetto e di definizione della graduatoria di merito.

Secondo il dettato dei bandi, ai progetti sovraprovinciali ammessi in graduatoria che si siano collocati in posizione utile per l'assegnazione di contributo, la Provincia garantisce copertura finanziaria nella misura in cui questi non superino il 10% dei progetti complessivamente finanziati (1).

6. Rendicontazione delle attività e revoca del contributo

La rendicontazione delle attività progettuali si realizza secondo i tempi e le modalità individuate dai bandi l.r. 22/93 e l.r. 28/96.

Nello specifico, la documentazione amministrativa e contabile che le Province chiedono in copia ai soggetti beneficiari a giustificazione delle attività dichiarate si sostanzia nei seguenti documenti: autocertificazioni per le attività di volontariato valorizzate; convenzioni, accordi, contratti e simili per le collaborazioni attivate con altri Enti nell'ambito del progetto; fatture, ricevute di pagamento, buste paga del personale dipendente per le spese realmente sostenute.

La Provincia, in virtù dell'autorità istruttoria riconosciuta dai bandi, si riserva la facoltà di revocare il contributo erogato con provvedimento motivato in tutti i casi di accertata infrazione delle condizioni dettate dai bandi per la realizzazione dei progetti.

In ottemperanza alle norme sulla trasparenza dell'attività amministrativa (legge n. 241/90), la Provincia comunica l'avvio del procedimento ai soggetti destinatari del provvedimento finale ed ai soggetti individuati che potrebbero derivarne pregiudizio (art. 7), informandoli della possibilità di intervenire nel procedimento attraverso la presentazione documenti attinenti che l'Amministrazione è tenuta a valutare (art. 9, 10).

In particolare, la Provincia procede alla revoca del contributo erogato nei casi in cui, sulla base della documentazione pervenuta in fase di rendicontazione, emerge che il soggetto beneficiario:

- non ha sostenuto almeno il 70% del costo totale del pro-

(1) Sul piano operativo questo precetto può tradursi nel seguente caso esemplificativo: se, in un'ipotetica graduatoria composta di 150 progetti ammessi a contributo, solo 100 hanno copertura finanziaria e, di questi ultimi, 11 sono progetti sovraprovinciali, il contributo non verrà assegnato all'undicesimo progetto sovraprovinciale, ma al primo progetto provinciale che succede in graduatoria all'ultimo progetto finanziato.

getto, garantendo così una realizzazione solo parziale delle attività dichiarate in partenza;

- non ha realizzato direttamente le attività progettuali per le quali percepisce il contributo, ma ne ha delegato in parte o in toto la gestione a soggetti terzi;
- non ha rispettato i limiti di territorialità fissati dai bandi per la ricaduta operativa delle attività progettuali;
- non ha fornito la necessaria documentazione amministrativa e contabile per giustificare le spese oggetto di contributo economico.

Il direttore generale: Umberto Fazzone

D.G. Sanità

(BUR20040115)

Testo coordinato del d.d.g. 10 settembre 2004 - n. 15010

(3.2.0)

«Modifica del modello tipo di patentino regionale abilitante all'esercizio di coordinatore o di addetto alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto ai sensi del d.P.R. 8 agosto 1994, approvato con decreto di direttore generale della Direzione Sanità n. 7676 del 27 marzo 2000. Attivazione del Registro regionale dei coordinatori/addetti. Delega ai direttori generali delle ASL» modificato dal d.d.g. n. 15954 del 27 settembre 2004

IL DIRETTORE

Vista la legge 27 marzo 1992 n. 257, che all'art. 10 prevede l'adozione da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;

Visto il d.P.R. 8 agosto 1994 «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto», che all'art. 10 prevede la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale ed il rilascio di titoli di abilitazione;

Vista la d.g.r. n. 6/2490 del 22 settembre 1995 con la quale – su proposta del Settore Sanità e Igiene – è stato adottato il «Piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto» (Piano regionale amianto);

Preso atto che le strutture di formazione titolari dei corsi di formazione per coordinatori/addetti delle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto ai sensi della legge 257/1992 non sono autorizzate al rilascio di attestati di abilitazione ma solo al rilascio di attestati di frequenza;

Attesa la necessità di rilasciare apposito «Attestato regionale abilitante all'esercizio di coordinatore/addetto delle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto ai sensi della legge 257/1992», ai richiedenti in possesso delle competenze previste e attestata dal «Certificato di frequenza» a specifici corsi e dal «Certificato di superamento con esito positivo delle verifiche finali», come previsto dall'art. 10 comma 7 del d.P.R. 8 agosto 1994;

Ritenuto che l'«Attestato» debba essere rilasciato dal direttore generale della ASL nel cui territorio ha sede l'ente di formazione presso il quale si è svolto il corso di formazione in argomento, previa verifica dell'attestato di frequenza e dell'esito positivo della verifica finale delle competenze acquisite dal richiedente, rilasciato dal direttore dell'ente di formazione titolare del corso;

Tenuto conto della necessità di predisporre un modello tipo regionale al quale le ASL si devono attenere nel rilascio del «Patentino regionale all'esercizio di coordinatore/addetto alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto ai sensi del d.P.R. 8 agosto 1994»;

Visto il d.P.R. 445/2000, articolo 42 che dispone «Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attività», ancorché definiti «Certificato», sono denominati rispettivamente «diploma» o «patentino»;

Visto il decreto direttore generale della Direzione Sanità n. 7676 del 27 marzo 2000 «Approvazione del modello tipo di patentino regionale abilitante all'esercizio di coordinatore o di addetto alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto ai sensi del d.P.R. 8 agosto 1994. Delega ai direttori generali delle ASL»;

Evidenziata la necessità di definire un «Patentino» in formato badge, completo di fotografia che individui in modo u-

nivoco il possessore, che sia facilmente gestibile, resistente all'usura e il meno possibile soggetto a contraffazione;

Considerata la possibilità tecnica di tutte le ASL di realizzare il «Patentino» in formato badge;

Ritenuto, pertanto necessario:

1. delegare al direttore generale della ASL il rilascio del «Patentino della Regione Lombardia abilitante all'esercizio di coordinatore/Addetto alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto ai sensi della l. 257/92», previa verifica del certificato di frequenza rilasciato dal Direttore dell'ente di formazione che ha realizzato il corso e dell'esito positivo della verifica finale delle competenze acquisite dal richiedente attestato dalla ASL competente;

2. stabilire che le domande di rilascio del «Patentino», allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente decreto, vanno inoltrate alla ASL nel cui territorio ha sede l'ente di formazione presso il quale si è svolto il corso;

3. modificare il modello tipo di «Patentino per coordinatori/addetti», approvato con d.d.g. n. 7676 del 27 marzo 2000, come indicato in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

4. stabilire che il titolare del «Patentino» rilasciato in base al modello d.d.g. n. 7676 può presentare, alla ASL che lo ha rilasciato, domanda di sostituzione con il nuovo tipo, allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente decreto;

5. stabilire che contestualmente al rilascio del «Patentino» venga fornito all'interessato l'«Attestato di rilascio del patentino», secondo il modello indicato in allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

6. stabilire che l'«Attestato di rilascio del patentino» non è sostitutivo del «Patentino» ai fini dei controlli da parte delle autorità competenti;

7. istituire presso la Direzione Generale Sanità – U.O. Prevenzione il «Registro regionale dei coordinatori/addetti per la bonifica dell'amianto ex l. 257/92», come indicato in allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto;

8. stabilire che le ASL attivano presso il Dipartimento di Prevenzione, il «Registro locale dei coordinatori/addetti per la bonifica dell'amianto ex l. 257/92» e provvedono a trasmettere semestralmente, entro il 15 luglio e 15 gennaio di ogni anno, alla D.G. Sanità – U.O. Prevenzione, le tabelle aggiornate, in formato excel, del «Registro locale dei coordinatori/addetti», secondo le indicazioni riportate in allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto;

9. disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità;

Visto l'art. 17 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni che individua le competenze ed i poteri dei direttori generali;

Vista la d.g.r. 24 maggio 2000 n. 7/4 «Avvio della VII legislatura. Costituzione delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la d.g.r. 7/11699 del 23 dicembre 2002 «Disposizioni a carattere organizzativo (4° provvedimento 2002)» e successive modificazioni, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale Sanità al dr. Carlo Lucchina;

Decreta

1. di delegare al direttore generale della ASL il rilascio del «Patentino della Regione Lombardia abilitante all'esercizio di coordinatore/addetto alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto ai sensi della l. 257/92», previa verifica del certificato di frequenza rilasciato dal direttore dell'ente di formazione che ha realizzato il corso e dell'esito positivo della verifica finale delle competenze acquisite dal richiedente attestato dalla ASL competente;

2. di stabilire che le domande di rilascio del «Patentino», allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente decreto, vanno inoltrate alla ASL nel cui territorio ha sede l'ente di formazione presso il quale si è svolto il corso;

3. di modificare il modello tipo di «Patentino per coordinatori/addetti», approvato con d.d.g. n. 7676 del 27 marzo 2000, come indicato in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

4. di stabilire che il titolare del «Patentino» rilasciato in base al modello d.d.g. n. 7676, può presentare, alla ASL che lo ha rilasciato, domanda di sostituzione con il nuovo tipo, allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente decreto;

5. di stabilire che contestualmente al rilascio del «Patentino» venga fornita all'interessato l'«Attestato di rilascio del pa-

tentino», secondo il modello indicato in allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente decreto;

6. di stabilire che l'«Attestato di rilascio del patentino» non è sostitutivo del «Patentino» ai fini dei controlli da parte delle autorità competenti;

7. di istituire presso la Direzione Generale Sanità – U.O. Prevenzione il «Registro regionale dei coordinatori/addetti per la bonifica dell'amianto ex l. 257/92», come indicato in allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto;

8. di stabilire che le ASL attivano presso il Dipartimento di Prevenzione, il «Registro locale dei coordinatori/addetti per la bonifica dell'amianto ex l. 257/92» e provvedono a trasmettere semestralmente, entro il 15 luglio e 15 gennaio di ogni anno, alla D.G. Sanità – U.O. Prevenzione, le tabelle aggiornate, in formato excel, del «Registro locale dei coordinatori/addetti», secondo le indicazioni riportate in allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto;

9. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Sanità.

Carlo Lucchina

ALLEGATO N. 1

ESEMPIO PATENTINO COORDINATORE

Fronte



Regione Lombardia

COGNOME NOME
C.F. AAA BBB 11C22 D345E
Matricola BG 2004 O-C1
Rilasciato il 07.07.2004

FOTO
30X25

COORDINATORE (L. 257/92)
RIMOZIONE, SMALTIMENTO, BONIFICA AMIANTO

Retro



PATENTINO

della Regione Lombardia abilitante all'esercizio
di COORDINATORE delle attività di
RIMOZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA
dell'amianto ai sensi della L. 257/92

ESEMPIO PATENTINO ADDETTO

Fronte



Regione Lombardia

COGNOME NOME
C.F. AAA BBB 11C22 D345E
Matricola BG 2004 O-C1
Rilasciato il 07.07.2004

FOTO
30x25

ADDETTO (L. 257/92)
RIMOZIONE, SMALTIMENTO, BONIFICA AMIANTO

Retro



PATENTINO

della Regione Lombardia abilitante all'esercizio
di ADDETTO alle attività di
RIMOZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA
dell'amianto ai sensi della L. 257/92

Leggenda codice matricola: **BG2004O-C1 / BG2004D-A1**
BG = sigla ASL (BG – BS – CO – CR – LC – LO – MA – MI C – MI 1 – MI 2 – MI 3 – PV – SO – VA – VCS)
2004 = anno rilascio patentino
O = copia Originale **D** = Duplicato
C = Coordinatore **A** = addetto / **1** = numero progressivo

SPECIFICHE PATENTINO COORDINATORE / ADDETTO

Il patentino è in formato tessera di identificazione standard (badge)

Il Fronte

1. Il logo della Regione in formato 10 × 10 mm, è riportato nell'angolo alto sinistro.
2. Le scritte hanno le caratteristiche indicate in tabella:

Scritta	Tipo carattere	Dimensione / Stile
COGNOME NOME	ARIAL	10 grassetto stampatello
C.F.	ARIAL	10 normale
AAA_ BBB_ 11C22_ D345E	ARIAL	10 stampatello, con 1 spazio tra i 4 gruppi di caratteri
Codice matricola	ARIAL	10 grassetto stampatello
Rilasciato il	ARIAL	10 normale
gg.mm.aaaa	ARIAL	10 grassetto
COORDINATORE / ADDETTO	ARIAL	10 grassetto stampatello
(L. 257/92)	ARIAL	9 normale
RIMOZIONE, SMALTIMENTO, BONIFICA AMIANTO	ARIAL	8 stampatello

3. La fotografia recente dell'interessato, in formato 30 × 25 mm, è riportata nella parte destra alta.

Il Retro

1. Il logo della ASL in formato 10 × 10 mm, è riportato nell'angolo alto a sinistra.
2. Le scritte hanno le caratteristiche indicate in tabella:

Scritta	Tipo carattere	Dimensione / Stile
PATENTINO	ARIAL	11 grassetto stampatello
COORDINATORE / ADDETTO	ARIAL	10 grassetto
RIMOZIONE, SMALTIMENTO, BONIFICA AMIANTO	ARIAL	9 stampatello
Altre scritte	ARIAL	10 normale

ALLEGATO N. 2

DOMANDA PER RILASCIO
del Patentino regionale abilitante all'esercizio di coordinatore / addetto alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto ai sensi del d.P.R. 8 agosto 1994

Al Direttore Generale
Azienda Sanitaria Locale

Il sottoscritto (1)

nato il/...../..... a (2)
e residente a
in via CAP
codice fiscale

Chiede

a codesta ASL il rilascio copia (3) del
PATENTINO regionale abilitante all'esercizio di (4)
delle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amian-
to ai sensi della legge 257/92.

A tale scopo si allega:

- Attestato di frequenza al corso specifico di formazione (5)
- Certificato dell'esito della verifica finale (6)
- 2 foto formato tessera, di cui una autenticata (7)
- Il «Patentino» rilasciato in base al Decreto Direttore Generale della Direzione Sanità n. 7676 del 27 marzo 2000.

Data Firma (8)

- (1) Indicare Cognome Nome
- (2) Per gli stranieri indicare oltre al luogo di nascita anche lo Stato
- (3) Indicare ORIGINALE o DUPLICATO o SOSTITUTIVA
- (4) Indicare COORDINATORE o ADDETTO
- (5) Rilasciato dal Direttore dell'ente di formazione
- (6) Rilasciato dalla ASL competente
- (7) La foto a norma dell'art. 34 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, può essere legalizzata dal funzionario addetto all'ufficio, se presentata di persona.
- (8) Firma per esteso leggibile

ALLEGATO N. 3

ATTESTATO DI RILASCIO

Patentino regionale abilitante all'esercizio di coordinato-
re/addetto alle attività di rimozione, smaltimento e boni-
fica dell'amianto ai sensi del d.P.R. 8 agosto 1994

Vista la legge 27 marzo 1992 n. 257, che all'art. 10 prevede
l'adozione da parte delle regioni e province autonome di
Trento e Bolzano, di piani di protezione dell'ambiente, di de-
contaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della di-
fesa dai pericoli derivanti dall'amianto;

Visto il d.P.R. 8 agosto 1994 «Atto di indirizzo e coordina-
mento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bol-
zano per l'adozione di piani di protezione, di decontamina-
zione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente ai fini della

difesa dai pericoli derivanti dall'amianto», che all'art. 10 pre-
vede la predisposizione di specifici corsi di formazione pro-
fessionale ed il rilascio di titoli di abilitazione;

Visto il decreto del direttore generale della Direzione Sanità
della Regione Lombardia n. 15010 del 10 settembre 2004
«Modifica del modello tipo di patentino regionale abilitante
all'esercizio di coordinatore/addetto alle attività di rimozione,
smaltimento e bonifica dell'amianto ai sensi del d.P.R. 8 ago-
sto 1994, approvato con decreto direttore generale della Dire-
zione Sanità n. 7676 del 27 marzo 2000. Attivazione del Regi-
stro regionale dei coordinatori/addetti. Delega ai Direttori Ge-
nerali delle ASL»;

Vista la richiesta di rilascio del patentino abilitante all'eser-
cizio di (4) delle attività di
rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto ai sensi della
l. 257/92» presentata da (1)

Visto l'attestato di frequenza al corso specifico di formazio-
ne rilasciato da (1) direttore
del (2) il/...../.....;

Visto l'esito positivo della verifica finale effettuata il/...../.....;
SI ATTESTA che viene rilasciato in copia (3)

il PATENTINO matricola
abilitante all'esercizio di (4)
delle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amian-
to ai sensi della l. 257/92 a (1)
nato il/...../..... a (5)
codice fiscale

Il presente atto non sostituisce il «patentino»
ai fini dei controlli delle autorità competenti

Il Direttore
del Dipartimento
di Prevenzione Medico

Il Direttore Generale



- Data
- (1) Cognome Nome
 - (2) Denominazione ente di formazione che ha realizzato il corso
 - (3) Indicare ORIGINALE o DUPLICATO o SOSTITUTIVA
 - (4) Indicare COORDINATORE o ADDETTO
 - (5) Per gli stranieri indicare oltre al luogo di nascita anche lo Stato

ALLEGATO N. 4

REGISTRO REGIONALE DEI COORDINATORI / ADDETTI
PER LA BONIFICA DELL'AMIANTO EX L. 257/92

Settembre 2004

Allegato n. 4 – Indicazioni

INDICAZIONI

1. Presso la Direzione Generale Sanità – U.O. Prevenzione è attivato il «Registro regionale dei coordinatori/addetti per la bonifi-
ca dell'amianto ex l. 257/92».
2. Il registro è articolato in due tabelle identiche, «Registro Coordinatori» e «Registro Addetti», ciascuna costituita da 25 campi
e distinte tra loro per il contenuto standard del campo 4:
 - Registro Coordinatori – riporta nel campo 4 la lettera C (Coordinatore).
 - Registro Addetti – riporta nel campo 4 la lettera A (Addetto).
3. I dati presenti nell'eventuale «Registro locale dei coordinatori/addetti» esistente presso la ASL vanno trasferiti in un registro
conforme allo standard regionale, indicato nel prospetto di seguito riportato «STRUTTURA REGISTRO COORDINATORI /
ADDETTI», in modo da mantenere la continuità nelle registrazioni. Pertanto il numero progressivo assegnato dalla ASL ai
Coordinatori e agli Addetti, in campo 5, è la continuazione della numerazione già esistente.
4. I campi vanno compilati nel formato indicato nel prospetto STRUTTURA REGISTRO COORDINATORI / ADDETTI.
5. Semestralmente, entro il 15 luglio e 15 gennaio di ogni anno, la ASL provvede a trasmettere all'indirizzo di posta elettronica
prevenzione.sanitaria@dgsan.lombardia.it della D.G. Sanità – U.O. Prevenzione, le tabelle aggiornate, del «Registro locale
dei Coordinatori/Addetti», in formato excel.

ALLEGATO N. 4 – Struttura registro

STRUTTURA REGISTRO COORDINATORI / ADDETTI BONIFICA AMIANTO DELLA LOMBARDIA

AREA	N. CAMPO	CAMPI	FORMATO	INDICAZIONI	ESEMPIO
Codice Matricola	1	Sigla ASL	Testo maiuscolo	BG – BS – CR – CO – LC – LO – MN – MIC – MI 1 – MI 2 – MI 3 – PV – SO – VA – VCS	MIC
	2	Anno rilascio patentino	Numero	Anno «Attestato di rilascio del patentino»	2004
	3	Copia O-D	Testo maiuscolo	O = Originale D = Duplicato	O
	4	Tipo abilitazione	Testo maiuscolo	C = Coordinatore A = Addetto	C
	5	Numero progressivo patentino	Numero	Numero progressivo	1

AREA	N. CAMPO	CAMPI	FORMATO	INDICAZIONI	ESEMPIO
Dati anagrafici	6	Cognome Nome	Testo maiuscolo		COGNOME NOME
	7	Data nascita	Data gg-mmm-aaaa		7-ago-1950
	8	Comune di nascita	Testo maiuscolo		SANTIAGO
	9	Stato di nascita	Testo maiuscolo		CHILE
	10	Nazionalità	Testo maiuscolo		ITALIANA
	11	Codice Fiscale	Testo maiuscolo		AAABBB11C22D345E
Residenza	12	CAP CITTÀ	Testo maiuscolo	Tra il CAP e la CITTÀ lasciare uno spazio	20100 MILANO
	13	Via/P.zza N.	Testo maiuscolo		VIA AAAAAAA 25
Documento di identità	14	Doc. Id. CI – PG – P	Testo maiuscolo	CI = Carta Identità PG = Patente Guida P = Passaporto	CI
	15	N.	Testo maiuscolo		AL 7815864
Abilitazione	16	Ente di formazione denomina- zione	Testo maiuscolo	Denominazione	EDIL FORMA
	17	Ente di formazione CAP CITTÀ	Testo maiuscolo	Tra il CAP e la CITTÀ lasciare uno spazio	20124 MILANO
	18	Ente di formazione Via/P.zza N.	Testo maiuscolo	Recapito ente di formazione	P.zza BBBBBBBB 9
	19	Data rilascio attestato frequenza	Data gg-mmm-aaaa		3-apr-2004
	20	Data esame	Data gg-mmm-aaaa		19-mag-2004
	21	Data attestato di rilascio patentino	Data gg-mmm-aaaa		20-giu-2004
	22	Data ritiro patentino	Data gg-mmm-aaaa		23-giu-2004
Impresa in cui opera	23	Impresa denominazione	Testo maiuscolo	Denominazione impresa in cui opera alla data di rilas- cio del patentino	AMIANTO FREE
	24	Impresa CAP CITTÀ	Testo maiuscolo	Tra il CAP e la CITTÀ lasciare uno spazio	20100 MILANO
	25	Impresa Via/P.zza N.	Testo maiuscolo		VIA CCCCCCCCC 23

ALLEGATO N. 4 – Coordinatori

REGISTRO REGIONALE COORDINATORI PER LA BONIFICA DELL'AMIANTO EX L. 257/92[illegible]

ALLEGATO N. 4 – Coordinatori

REGISTRO REGIONALE COORDINATORI - *continuazione*[illegible]

ALLEGATO N. 4 – Addetti

REGISTRO REGIONALE ADDETTI PER LA BONIFICA DELL'AMIANTO EX L. 257/92[illegible]

ALLEGATO N. 4 – Addetti

REGISTRO REGIONALE ADDETTI – *continuazione*[illegible]

(BUR20040116)

(3,2,0)

D.d.u.o. 3 agosto 2004 - n. 13669

Determinazioni in ordine al rimborso delle spese sostenute dalle AA.SS.LL. per effettuare i controlli ai sensi delle d.g.r. n. 10673 del 18 ottobre 2002 e n. 14790 del 31 ottobre 2003

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VETERINARIA

Premesso che:

– la Giunta regionale, su proposta della Direzione Generale Agricoltura, di concerto con la Direzione Generale Sanità, ha proceduto all'approvazione delle seguenti deliberazioni:

- d.g.r. n. 10673 del 18 ottobre 2002 «Piano di sviluppo rurale 2000-2006 – Approvazione delle linee guida per l'effettuazione del controllo dei requisiti minimi in materia di igiene degli alimenti e benessere degli animali previsti dal Piano di sviluppo rurale 2000-2006 ai sensi del Regolamento CE 1257/99»;
 - d.g.r. n. 14790 del 31 ottobre 2003 «Piano operativo sperimentale di controlli sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine. Regolamento (CE) n. 1760/2000»;
- entrambi i provvedimenti prevedono:
- l'affidamento alla Direzione Generale Sanità del coordinamento delle attività di controllo, da effettuarsi sul territorio lombardo da parte dei Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione veterinari delle Aziende Sanitarie Locali;
 - la messa a disposizione di risorse, da parte della D.G. Agricoltura, da destinare al rimborso, a favore delle AA.SS.LL., dei costi sostenuti per eseguire i controlli richiesti dalle Amministrazioni Provinciali e/o dalla D.G. Agricoltura;

Considerato che, in esecuzione delle disposizioni contenute nelle deliberazioni sopra citate, l'Organismo Pagatore Regionale e la Direzione Generale Agricoltura hanno autorizzato la D.G. Sanità ad accedere direttamente alle risorse stanziate ai capitoli 2.3.4.4.2.34.5393 e 2.3.4.3.2.33.4613, concedendo la disponibilità ad impegnare rispettivamente per € 20.000,00 e per € 30.000,00;

Atteso che le Aziende Sanitarie della Regione Lombardia hanno proceduto, su richiesta della D.G. Agricoltura e delle

Province, all'effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni regionali contenute nelle d.g.r. n. 10673 del 18 ottobre 2002 e n. 14790 del 31 ottobre 2003, come risulta dalla documentazione pervenuta e depositata agli atti della U.O. Veterinaria della D.G. Sanità, sinteticamente rappresentati nella seguente tabella:

<i>ASL</i>	<i>N. controlli d.g.r. n. 10673/2002</i>	<i>N. controlli d.g.r. n. 14790/2003</i>	<i>Totale controlli effettuati</i>
Bergamo	1	14	15
Brescia	23	14	37
Como	0	14	14
Cremona	15	14	29
Lecco	7	13	20
Lodi	4	12	16
Mantova	3	14	17
Milano Città	0	10	10
Milano 1	2	14	16
Milano 2	0	11	11
Milano 3	0	14	14
Pavia	4	17	21
Sondrio	5	12	17
Vallecamonica	2	12	14
Varese	9	14	23
Totale Regione	75	199	274

Ritenuto di valorizzare ciascun controllo effettuato da parte delle AA.SS.LL. per conto delle Amministrazioni Provinciali e/o della D.G. Agricoltura, applicando la tariffa di € 150,00 stabilita dalla Commissione tecnica prevista dalle già citate d.g.r. n. 10673 del 18 ottobre 2002 e n. 14790 del 31 ottobre 2003, riconoscendo alle AA.SS.LL. medesime la somma complessiva di € 41.100,00 e nel dettaglio:

ASL	Totale controlli effettuati	Importo unitario €	Totale da rimborsare
Bergamo	15	150,00	2250,00
Brescia	37	150,00	5550,00
Como	14	150,00	2100,00
Cremona	29	150,00	4350,00
Lecco	20	150,00	3000,00
Lodi	16	150,00	2400,00
Mantova	17	150,00	2550,00
Milano Città	10	150,00	1500,00
Milano 1	16	150,00	2400,00
Milano 2	11	150,00	1650,00
Milano 3	14	150,00	2100,00
Pavia	21	150,00	3150,00
Sondrio	17	150,00	2550,00
Vallecasonica	14	150,00	2100,00
Varese	23	150,00	3450,00
Totale Regione	274	150,00	41100,00

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modificazioni e integrazioni, che individuano le competenze e i poteri dei dirigenti;

Vista la l.r. 22 gennaio 1999 n. 2 «Misure per la programmazione regionale, la razionalizzazione della spesa a favore dello sviluppo regionale e interventi strutturali e programmatici con rilievo finanziario»;

Vista la d.g.r. n. 15655 del 18 dicembre 2003 «Disposizioni a carattere organizzativo (5° provvedimento 2003) (di concerto con l'Assessore Colozzi);

Decreta

1. di procedere, per le motivazioni esposte nelle premesse, che si intendono qui integralmente riportate, al rimborso a favore delle AA.SS.LL. della Regione Lombardia, dei costi sostenuti in relazione ai controlli effettuati per conto delle Amministrazioni Provinciali e/o della D.G. Agricoltura, in esecuzione delle disposizioni regionali contenute nelle d.g.r. n. 10673 del 18 ottobre 2002 e n. 14790 del 31 ottobre 2003;

2. di impegnare e contestualmente liquidare, la somma complessiva di € 41100,00 a favore delle AA.SS.LL. della Regione Lombardia, per gli importi a fianco di ciascuna indicati, da imputare ai capitoli di spesa 2.3.4.4.2.34.5393 e 2.3.4.3.2.33.4613 del bilancio per l'esercizio 2004, che prevedono la necessaria disponibilità, secondo la ripartizione sotto riportata:

ASL	Totale da liquidare	Da imputare al capitolo 2.3.4.4.2.34.5393	Da imputare al capitolo 2.3.4.3.2.33.4613
Bergamo	2250,00	150,00	2100,00
Brescia	5550,00	3450,00	2100,00
Como	2100,00	0	2100,00
Cremona	4350,00	2250,00	2100,00
Lecco	3000,00	1050,00	1950,00
Lodi	2400,00	600,00	1800,00
Mantova	2550,00	450,00	2100,00
Milano Città	1500,00	0	1500,00
Milano 1	2400,00	300,00	2100,00
Milano 2	1650,00	0	1650,00
Milano 3	2100,00	0	2100,00
Pavia	3150,00	600,00	2550,00
Sondrio	2550,00	750,00	1800,00
Vallecasonica	2100,00	300,00	1800,00
Varese	3450,00	1350,00	2100,00
Totale Regione	41100,00	11250,00	29850,00

Mario Astuti

(BUR20040117)

D.d.u.o. 24 settembre 2004 - n. 15829

Influenza aviaria. Parziale revoca d.d.u.o. n. 14188 del 17 agosto 2004. Ripristino profilassi immunizzante

IL DIRIGENTE DELL'U.O. VETERINARIA

Visto il d.m.s. del 28 settembre 2000 che assimila le misure

sanitarie di lotta contro l'influenza aviaria a bassa patogenicità a quelle previste nel caso di alta patogenicità;

Visto l'art. 16 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 225, che prevede specifiche sanzioni amministrative nel caso di violazione delle misure sanitarie disposte per i casi di presenza o di sospetto di influenza aviaria (elencata nell'Allegato 1 del medesimo d.lgs.);

Visto il d.d.u.o. n. 8342 del 19 maggio 2004 «Linee guida per la prevenzione ed il controllo dell'influenza aviaria sul territorio della Regione Lombardia»;

Visto il d.d.u.o. n. 14188 del 17 agosto 2004 «Influenza aviaria. Sospensione vaccinazione»;

Considerata la segnalazione di sieropositività al virus dell'influenza aviaria sottotipo H₇, rilevata il 15 settembre 2004 in regime di autocontrollo, in un allevamento di tacchini da carne del comune di Isola Rizza (VR);

Considerato indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria e in particolare il ripristino degli interventi vaccinali nei confronti dell'influenza aviaria;

Ritenuto pertanto necessario revocare i punti 1 e 2 del d.d.u.o. n. 14188 del 17 agosto 2004;

Sentito il parere dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale della Regione Lombardia;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni che individuano le competenze ed i poteri dei dirigenti;

Vista la d.g.r. n. 15655 del 18 dicembre 2003 «Disposizioni a carattere organizzativo» (5° provvedimento 2003) – (di concerto con l'Assessore Colozzi);

Visto il d.d.g. n. 4138 del 15 marzo 2004 avente per oggetto: «Delega di firma di atti di competenza del Direttore Generale Sanità ai Dirigenti delle Unità Organizzative e delle Strutture della Direzione Generale Sanità – Delega di materie al Direttore Vicario»;

Decreta

1) Sono revocati i punti 1 e 2 del d.d.u.o. n. 14188 del 17 agosto 2004.

2) La vaccinazione nei confronti dell'influenza aviaria in tutte le altre specie avicole, soggette a tale profilassi e presenti nell'area di vaccinazione di cui all'allegato I del d.d.u.o. n. 8342 del 19 maggio 2004 «Linee guida per la prevenzione ed il controllo dell'influenza aviaria sul territorio della Regione Lombardia», riprenderà, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con vaccino eterologo monovalente H₇ N₁.

3) La vaccinazione nei confronti dell'influenza aviaria negli allevamenti di tacchini, presenti nell'area di vaccinazione di cui all'allegato I del d.d.u.o. n. 8342 del 19 maggio 2004 «Linee guida per la prevenzione ed il controllo dell'influenza aviaria sul territorio della Regione Lombardia», continuerà anche dopo il 1° ottobre 2004 con vaccino eterologo monovalente H₇ N₁.

4) Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per consentirne la dovuta pubblicità legale.

Mario Astuti

(BUR20040118)

Circ.r. 27 luglio 2004 - n. 29

Prime indicazioni per la vaccinazione antinfluenzale 2004-2005

(3.2.0)

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Sanitari
Ai Direttori
Dipartimenti di Prevenzione
ASL Regione Lombardia

In attesa della consueta Circolare del Ministero della Salute inerente la prossima campagna antinfluenzale – cui si rimanda per gli aspetti relativi all'epidemiologia e sorveglianza, alle caratteristiche costitutive del vaccino e sue modalità di somministrazione – si ritiene opportuno fornire alcune prime indicazioni di carattere organizzativo, insieme ad un sintetico bilancio della pregressa campagna.

1. Attività e coperture vaccinali 2003-2004

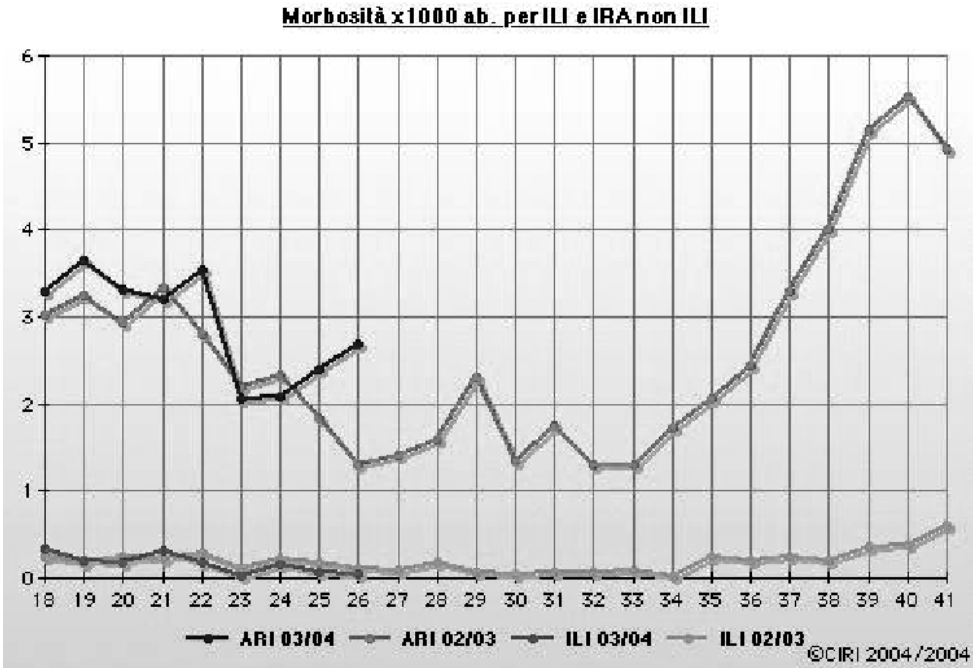
In tabella 1 sono riportati i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dalle ASL, direttamente o per il tramite dei medici di assistenza primaria, delle strutture ospedaliere o socio-sanitarie, così come trasmessi alla scrivente U.O. Prevenzione.

ASL	< 3 aa	4-12 aa	13-64 aa	> 65 aa	RES. > 65 aa	Copertura > 65 aa
BG	1769	2272	22889	123613	160402	77,06
BS	1260	2056	38749	125499	183016	68,57
CO	271	1103	21478	66956	101680	65,84
CR	805	1526	11843	54271	69906	77,63
LC	1512	1720	8256	32093	60161	53,34
LO	199	614	7108	28155	42181	66,74
MN	0	0	0	49755	88703	56,09
MI1	1786	2108	28117	81736	151188	54,06
MI2	518	1418	12030	50759	82975	61,17
MI3	1999	2392	27118	116013	176035	65,90
MIC	825	1206	24827	115022	318854	36,07
PV	656	671	21386	63998	119630	53,49
SO	258	527	9331	22339	31356	71,24
VA	559	1155	22048	87824	148584	59,10
VCS	219	240	4479	13725	17000	80,73
TOTALE	11811	17802	234832	916736	1432817	63,98

Come si evidenzia la percentuale media regionale di copertura nei soggetti di età superiore ai 65 aa è molto vicino all'obiettivo ed anche con una accettabile variabilità tra le diverse ASL.

Non va poi dimenticato che una quota di popolazione, anche rilevante specie nei grossi centri urbani, acquista direttamente il preparato vaccinale, andando ad incrementare la percentuale di copertura, ma senza lasciare traccia nei dati soprariportati.

I dati epidemiologici relativi all'incidenza della malattia sono coerenti con i dati di copertura vaccinale: nella nostra Regione, così come a livello nazionale, la scorsa stagione ha visto un'epidemia di limitate dimensioni e, se è pur vero che ciò non è imputabile esclusivamente alla campagna vaccinale, sicuramente i buoni livelli di attività vi hanno contribuito.



ILI = Sindromi Influenzali
IRA non ILI/ARI = Malattie Respiratorie acute febbrili, non influenzali
Fonte: CIRI- Regione lombardia (www.influciri.it)

2. Obiettivi 2004-2005

a. Sorveglianza epidemiologica e virologica

La sorveglianza sull'influenza costituisce la base informativa necessaria finalizzata sia alla programmazione che alla verifica delle azioni di sanità pubblica. Da alcuni anni la sorveglianza, su base clinica e virologica, è svolta con un sistema di rilevazione campionario, affidato al Centro Interuniversitario per la ricerca sull'influenza, con il quale anche la nostra Regione ha stipulato specifica convenzione; il CIRI si avvale di una rete di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta «sentinella», individuati dalle rispettive ASL, su base volontaria. Il sistema INFLUNET, così denominato su scala nazionale, ha dimostrato di saper fornire tempestive ed utili

informazioni ed ad esso ci si deve riferire per la diffusione di informazioni sull'andamento della stagione epidemica.

b. Offerta attiva

Le campagne antinfluenzali promosse nella nostra Regione negli ultimi anni hanno portato ad una indubbia sensibilizzazione, cosicché l'accesso ai servizi vaccinali è ormai consolidato, specie tra la popolazione anziana.

Ciò non toglie che ciascuna ASL debba adeguatamente programmare la rete di offerta attiva, in modo che i risultati già raggiunti si mantengano nel tempo e si omogeneizzino in tutta la regione e così aumenti ulteriormente la copertura nei soggetti di età superiore ai 65 anni.

In particolare è necessario che ci si attenga ai seguenti criteri:

– Offerta attiva e gratuita della vaccinazione antinfluenzale ai soggetti di età superiore a 65 aa (nati nel 1939) ed a coloro che risultino affetti dalle patologie cronico-degenerative già individuate (1) nei precedenti atti di indirizzo; ai fini di agevolare l'accesso alla vaccinazione di quest'ultimo gruppo di soggetti potrà essere utilizzato, come criterio di selezione, l'esenzione dal ticket per le patologie indicate di seguito.

CONDIZIONE DI ESENZIONE

- Affezioni del sistema circolatorio (escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)
- Anemia emolitica acquisita da autoimmunizzazione
- Artrite reumatoide
- Asma
- Cirrosi epatica, cirrosi biliare
- Colite ulcerosa e malattia di Crohn
- Diabete mellito
- Dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool
- Epatite cronica (attiva)
- Fibrosi cistica
- Infezione da HIV
- Insufficienza cardiaca (N.Y.H.A. classe III e IV)
- Insufficienza corticosurrenale cronica (morbo di Addison)
- Insufficienza renale cronica
- Insufficienza respiratoria cronica
- Ipotiroidismo congenito, ipotiroidismo acquisito (grave)
- Lupus eritematoso sistemico
- Malattia di Alzheimer
- Malattia di Sjogren
- Malattia o sindrome di Cushing
- Miastenia grave
- Morbo di Basedow, altre forme di ipertiroidismo
- Morbo di Buerger
- Morbo di Paget
- Morbo di Parkinson e altre malattie extrapiramidali
- Pancreatite cronica
- Psoriasi (artropatica, pustolosa grave, eritrodermica)
- Sclerosi multipla
- Sclerosi sistemica (progressiva)
- Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto
- Soggetti in attesa di trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, cornea, midollo)
- Soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici
- Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo)
- Spondilite anchilosante
 - Per i soggetti allestiti, disabili o comunque impossibilitati a raggiungere le sedi ambulatoriali dovrà essere prevista la somministrazione a domicilio. Per coloro nei confronti dei quali siano in corso programmi di ADP o ADI (anche di tipo estemporaneo), le ASL, ferma restando la fornitura del vaccino, individueranno il soggetto alla cui cura è affidata la somministrazione (MMG; operatori ASL; pattanti).
 - Ai soggetti ricoverati in strutture sanitarie accreditate la vaccinazione dovrà essere offerta attivamente e gratuitamente, anche se trattasi di pazienti non rientranti nelle categorie di cui sopra; per i pazienti con ricovero programmato nella stagione invernale dovrà essere prevista, nella fase degli accertamenti preliminari, la somministrazione del vaccino; in entrambi i casi la somministrazione è a carico della struttura sanitaria accreditata.
 - Per i soggetti residenti o ricoverati in strutture socio-sanitarie, quali RSA, CRD o altro, le ASL provvederanno a fornire il vaccino che verrà somministrato a cura del personale sanitario ivi operante.
 - La vaccinazione di soggetti adulti, richiesta a tutela del lavoratore, pubblico o privato, da rischi professionali, è interamente – vaccino e somministrazione – a carico del datore di lavoro, in quanto rientrante negli obblighi previsti dal d.lgs. 626/94; tra i lavoratori a rischio, ai quali quindi dovrà essere proposta la vaccinazione, rientra il personale che è a sistematico contatto con animali, in considerazione della possibilità ancorché remota, di coinfezione da virus influenzali umani ed aviari.

– Per contro, quando la vaccinazione riguarda addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo, ed è dunque effettuata a garanzia di continuità di pubblico servizio, quale ad esempio i servizi sanitari e socio-sanitari, verrà offerta gratuitamente.

– L'offerta attiva e gratuita al personale di assistenza e famigliari di soggetti a rischio, riguarda, evidentemente i soli conviventi di malati allestiti e affetti dalle patologie sopra riportate; nei rimanenti casi il vaccino dovrà comunque essere messo a disposizione, con oneri a carico del richiedente.

– L'estensione ad ulteriori soggetti potrà essere effettuata a condizione che vi sia disponibilità di vaccino senza pregiudizio per l'offerta ai gruppi sopra segnalati e con la compartecipazione del richiedente.

– I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta partecipano alla campagna vaccinale, secondo le forme di collaborazione ritenute più idonee e concordate in ciascuna ASL.

c. Periodo e sedi di somministrazione

I dati epidemiologici degli scorsi anni hanno dimostrato che il picco epidemico si manifesta generalmente al termine dell'anno o nei primi mesi del successivo: un'eccessiva anticipazione della campagna vaccinale non è dunque indicata e pertanto il periodo ottimale per l'avvio della somministrazione è da ritenersi non prima della seconda metà di ottobre.

Considerato l'obiettivo di copertura è evidente la necessità di decentrare le sedi di erogazione, così da facilitare il raggiungimento della popolazione anziana: è tuttavia imprescindibile che gli ambulatori siano in possesso dei requisiti igienico-sanitari minimi previsti dalla vigente normativa.

d. Rilevazione dati e reazioni avverse

L'analisi dei dati di copertura vaccinale è, come noto, assolutamente strategica nella valutazione dei programmi di sanità pubblica ed ogni sforzo deve essere fatto per ottenere dati completi, anche a scapito di un minor approfondimento e analiticità.

Nella compilazione del prospetto finale dell'attività, per il quale sarà seguito lo schema di suddivisione per età e sesso indicato dal Ministero della salute nella circolare di prossima emanazione si presterà attenzione a che vi sia corrispondenza tra le somministrazioni riportate in tabella ed il numero di dosi acquistate, anche se non direttamente somministrate dai servizi ASL, ma anche da medici di assistenza primaria o altre strutture. La U.O. Prevenzione si farà invece carico di reperire, per quanto possibile, informazioni sul numero di persone vaccinate al di fuori delle strutture delle ASL e con vaccino acquisito non per il loro tramite, così da ricostruire le effettive percentuali di copertura.

Le reazioni avverse saranno segnalate nell'ambito del flusso alla farmacovigilanza e secondo le modalità già chiarite con precedenti note.

Per quanto attiene la somministrazione di altri vaccini, con particolare riguardo all'antipneumococcica per i soggetti anziani, i programmi in corso proseguiranno, fermo restando che l'intera proposta in materia di vaccini sarà rivista nell'ambito del Piano Regionale Vaccini, attualmente in corso di predisposizione.

Nell'invitare a dare alla presente l'opportuna diffusione ad Aziende e Strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché ai medici di assistenza primaria, si assicura la tempestiva trasmissione delle ulteriori indicazioni ministeriali non appena in possesso della scrivente Direzione e si porgono cordiali saluti.

Il direttore generale: C. Lucchina

D.G. Artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione tecnologica

(BUR20040119)

D.d.g. 30 settembre 2004 - n. 16288

(4.5.0)

Approvazione rettifica di mero errore materiale ad integrazione dei decreti del 6 luglio 2004: n. 11439 «Bando per la presentazione di progetti a valere sulla Misura 1.1 Sottomisura C Sostegno agli investimenti nelle imprese

(1) Malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio, circolatorio, uropoietico; malattie degli organi emopoietici; stati di immunodepressione, congenite o acquisite; diabete ed altre malattie dismetaboliche; sindromi da malassorbimento intestinale; fibrosi cistica; soggetti con interventi chirurgici programma a breve termine.

artigiane» e n. 11435 «Bando per la presentazione di progetti a valere sulla misura 1.2.c – Servizi per la competitività delle imprese artigiane»

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la Decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001 con cui la Commissione Europea ha approvato il Doc.U.P. Obiettivo 2 2000-2006 della Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. 7/17366 del 30 aprile 2004 con la quale sono state approvate le modifiche al Complemento di programmazione del Docup obiettivo 2 2000-2006;

Dato atto del contenuto del paragrafo 1.6.1 «programmi integrati di sviluppo locale» del Complemento di programmazione stesso;

Visti i decreti di approvazione dei bandi relativi alle sottomisure 1.1.c e 1.2.c, n. 11439 e n. 11435 del 6 luglio 2004;

Considerato che per puro errore materiale nel decreto n. 11439 (Misura 1.1 Sottomisura C «Sostegno agli investimenti nelle imprese artigiane») al paragrafo 11 punto c) «esecutività», nel secondo capoverso sono state erroneamente trascritte le seguenti frasi «2 punti per l'appartenenza al PISL» e «3 punti se, nell'ambito del PISL, è stata riconosciuta la premialità»;

Considerato inoltre che nel capoverso successivo, è stata trascritta la frase «entro la data di emissione del presente bando», invece della frase «entro la data di chiusura del presente bando»;

Considerato che per puro errore materiale nel decreto n. 11435 (Misura 1.2 Sottomisura C «Servizi per la competitività delle imprese artigiane») all'articolo 11 «procedura di istruttoria e di valutazione delle domande», nella tabella, al punto 12, sono state erroneamente trascritte le seguenti frasi «1 punto per l'appartenenza del progetto al PISL», «2 punti se, nell'ambito del PISL, è stata riconosciuta la premialità» e «alla data del presente bando»;

Ritenuto pertanto di apportare le dovute correzioni ai due bandi sopra citati;

Dato atto che i testi dei bandi sono stati adeguatamente pubblicizzati;

Vista la legge regionale n. 16/96 e le sue successive modificazioni;

Decreta

1. di approvare le seguenti rettifiche:
- nel decreto n. 11439 (Misura 1.1 Sottomisura C «Sostegno agli investimenti nelle imprese artigiane») al paragrafo 11 punto c) «esecutività», il secondo capoverso viene così sostituito:

Se l'impresa non ha ottenuto agevolazioni a valere sul primo bando: (max. 2 punti)	2 punti se, nell'ambito del PISL, è stata riconosciuta la premialità entro la data di chiusura del presente bando
Se l'impresa ha già ottenuto agevolazioni a valere sul primo bando: (max. 1 punto)	1 punto se, nell'ambito del PISL, è stata riconosciuta la premialità entro la data di chiusura del presente bando

- nel decreto n. 11435 (Misura 1.2 Sottomisura C «Servizi per la competitività delle imprese artigiane») all'articolo 11 «procedura di istruttoria e di valutazione delle domande», il punto 12 della tabella viene così sostituito:

12	Appartenenza ai PISL (alla data di chiusura del presente bando)	1 punto per l'appartenenza del progetto al PISL approvato dalla Regione Lombardia
----	---	---

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale:
Giampaolo Amadori

D.G. Commercio, fiere e mercati

(BUR20040120) (4.6.2)
D.d.u.o. 28 settembre 2004 - n. 16159
Aggiornamento dell'Elenco regionale degli organizzatori di manifestazioni fieristiche e degli enti fieristici, ai sensi del comma 4 dell'art. 21 del Regolamento regionale 12 aprile 2003, n. 5

IL DIRIGENTE DELL'U.O. ATTIVITÀ FIERISTICHE

Vista la l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 «Promozione e Sviluppo del Sistema Fieristico Lombardo»;

Visto il Regolamento regionale n. 5 del 12 aprile 2003 «Attuazione della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30, ed in particolare l'art. 21»;

Vista la d.g.r. n. 9495 del 21 giugno 2002 avente ad oggetto: «Istituzione elenco enti fieristici ex art. 10 comma 1 della legge n. 7 del 2001 – Legge quadro sul settore fieristico» con la quale si è istituito l'Elenco degli enti fieristici dotati di personalità giuridica già costituiti e riconosciuti ai sensi dell'art. 15 della l.r. n. 45/80;

Visti i decreti n. 12579 del 2 luglio 2002, n. 17449 del 25 settembre 2002 e n. 16840 del 10 ottobre 2003, emessi dal Dirigente responsabile mediante i quali gli imprenditori operanti nel settore fieristico sono stati inseriti in un unico elenco senza distinzione tra organizzatori di manifestazioni fieristiche e proprietari /gestori dei quartieri fieristici;

Dato atto che sono pervenute ulteriori richieste di nuove iscrizioni in detto Elenco e di modifica della sezione riguardante i Poli riconoscendo ad alcuni la funzione di gestori ed a altri la funzione di proprietari come da essi dichiarato;

Rilevato che per procedere al riordino degli enti fieristici, e quindi censire, monitorare e classificare gli organizzatori, i proprietari e/o gestori dei poli fieristici, sia necessario evidenziare la specificità e diversità delle funzioni dei soggetti operanti nel settore, articolando l'elenco di cui all'art. 9 della l.r. n. 30/2002 in due diverse sezioni distinguendo da un lato tra Organizzatori e Proprietari e/o Gestori dei Poli dall'altro;

Ritenuto, pertanto, di aggiornare l'Elenco degli enti fieristici articolando lo stesso in due diverse sezioni distinte in Organizzatori di manifestazioni fieristiche, Proprietari e/o Gestori dei Poli fieristici così come risulta agli allegati A) e B) facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'art. 21 del Regolamento di Attuazione della l.r. n. 30 del 10 dicembre 2002 approvato con d.g.r. n. 12600 del 7 luglio 2003;

Dato atto che gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti sono definitivi ai sensi dell'art. 3, 3° comma l.r. n. 16/96;

Decreta

- 1) di procedere, ai sensi del 4° comma dell'art. 21 del Regolamento regionale n. 5 del 12 aprile 2003, all'aggiornamento dei dati e dei soggetti precedentemente inseriti nell'Elenco degli enti fieristici, scrivendo gli Organizzatori, i Proprietari e/o Gestori dei Poli fieristici in due diverse sezioni distinte così come risulta dagli allegati A) e B) facenti parte sostanziale e integrante del presente atto;
- 2) di comunicare agli enti interessati l'avvenuta iscrizione nell'Elenco sopracitato;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'U.O. attività fieristiche: Marco Manzoni

ALLEGATO A)

ELENCO ORGANIZZATORI DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE LOMBARDE

N.	ENTE FIERISTICO	INDIRIZZO	ESTREMI ATTO DI RICONOSCIMENTO
1	AIMPES SERVIZI S.r.l.	V.LE BEATRICE D'ESTE, 43 - 20122 MILANO	TRIB. MILANO 159374/3889/24
2	ALU PROMOTION S.P.A.	VIA CORFÙ, 102 - 25100 BRESCIA	REG. IMP. N. 03499910176
3	A.M.I.C.	VIA V. COLONNA, 4 - 20149 MILANO	D.P.G.R. N. 4005 DEL 24.05.1998
4	A.N.C.I. - SERVIZI S.R.L.	VIA MONTE ROSA, 21 - 20149 MILANO	TRIB. MILANO 229059/6183/9
5	ANTEPRIMA TREND SELECTION S.R.L.	VIA BRISA, 3 - 20123 MILANO	REA N. 1699908 del 17.12.2002

N.	ENTE FIERISTICO	INDIRIZZO	ESTREMI ATTO DI RICONOSCIMENTO
6	APROGES S.P.A.	VIA A. DA BRESCIA, 2 - 25034 ORZINUOVI (BS)	REG. IMP. BRESCIA 02336410986
7	ARTEXPO S.R.L.	VIA DELLE ATTIVITÀ, 18 - 24041 BREMBATE (BG)	C.F. 02605050166
8	ARTMEDIAINTERNATIONAL S.R.L.	VIA TURATI, 29 - 20121 MILANO	REG. TRIB. MILANO N. 02618910281 DEL 03.03.2001
9	ASOEXPO - ASSOCIAZIONE PROMOZIONE MOSTRE	VIA DOMENICHINO, 11 - 20100 MILANO	D.P.R. 4004 DEL 24.05.1984 - REA1510317
10	AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.	VIA BREDA, 18/A - 25039 TRAVAGLIATO (BS)	R.E.A. N. 367997
11	BBC S.R.L.	P.ZZA CAMPANELLO, 3 - 23100 SONDRIO	P.I. 00734060148
12	BERGAMO FIERA NUOVA S.P.A.	LARGO BELOTTI, 16 - 24121 BERGAMO	TRIBUNALE BERGAMO N. 38797/1999
13	BRESCIA ASCOM SERVIZI S.R.L.	VIA BERTOLOTTI, 1 - 25121 BRESCIA	REA N. 343678 DI BRESCIA
14	CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA	VIA G. MORONE, 6 - 20121 MILANO	P.I. 13158320153
15	CEE EUROPROMOTER	P.ZZA GARIBALDI, - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)	REG. IMP. VARESE 02428300129
16	CENTREXPO S.P.A. - CENTRO MOSTRE SPECIALE	C.SO SEMPIONE, 4 - 20154 MILANO	R.E.A. N. 1029764
17	CENTRO FIERA DEL GARDA S.P.A.	VIA BRESCIA 129 - 25018 MONTICHIARI (BS)	R.E.A. N. 333445
18	CEU - CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU S.P.A.	V.LE FULVIO TESTI, 128 - 20092 CINISELLO BALSAMO	R.E.A. MILANO N. 873133 - REG. IMPRESE 18685
19	CIESSE SERVIZI S.R.L.	VIA G. PAGLIA, 26 - 24122 BERGAMO	REG. IMPRESE BG. 1997/82598
20	COMIS LOMBARDIA	FORO BONAPARTE, 54 - 20100 MILANO	D.P.G.R. N. 9217 DEL 05.05.1988
21	COMPAGNIA ITALJOLLY HOTELS S.P.A.	VIA BELLINI, 6 - 36078 VALDAGNO (VI)	REG. IMP. VICENZA 116-2734
22	COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL LUINESE	VIA COLLODI, 4 - 21016 LUINO (VA)	P.I. 01318320122
23	COSMIT S.P.A.	FORO BONAPARTE, 65 - 20100 MILANO	REA MI N. 12470590154
24	CREMONAFIERE S.P.A.	P.ZZA ZELIOLI LANZINI, 1 - 26100 CREMONA	R.E.A. CR N. 146922
25	DIDIEMME	VIA CAPORALINO, 1/B - 25060 CELLATICA (BS)	REG. TRIB. BRESCIA 3887
26	E.A. ENTE AUTO. SALONE INTERNAZIONALE DEL GIOCATTOLO	VIA PETITTI, 16 - 20149 MILANO	R.P.G. 287 - D.P.G.R. 5019/TUR DEL 02.07.1985
27	E.A.P. INTERSAN - ENTE AUTONOMO PRIVATO INTERSAN	VIA CASTEL MORRONE, 15 - 20129 MILANO	D.P.G.R. N. 4139 DEL 16.07.1984
28	E.F.A. - ENTE FIERA ANIMA	VIA CALDERA, 21/C - 20153 MILANO	D.P.R. N. 5419 DEL 18.12.1985
29	E.F.GEC PACK	C.SO SEMPIONE, 4 - 20124 MILANO	D.P.G.R. N. 3147 DEL 05.05.1983
30	E.F.I.M. S.P.A.	V.LE FULVIO TESTI, 128 - 20092 CINISELLO BALSAMO	TRIB. MILANO 229 - R.G. DECRETO 31445/5/1983 REG. LOMB.
31	EFIMA S.R.L.	V.LE SARCA, 223 - 20126 MILANO	D.P.G.R. N. 4144 DEL 19.07.1984
32	EFIMALL S.R.L.	VIA PRIMA STRADA - 20094 ASSAGO (MI)	REA n. 1722088
33	EFOP S.R.L.	VIA PETITTI, 16 - 20149 MILANO	D.P.R. N. 5605 DEL 05.02.1986
34	E.I.C.M.A. - ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DEL CICLO E MOTOCICLO	VIA MAURO MACCHI, 32 - 20124 MILANO	D.P.G.R. N. 3600 DEL 13.12.1985
35	E.I.O.M. - ENTE ITALIANO ORGANIZZAZIONE MOSTRE	VIA PREMUDA, 2 - 20129 MILANO	D.P.R. N. 5831 DEL 16.04.1986
36	EME - ENTE MOSTRE ENOLOGICHE	VIA S. VITTORE AL TEATRO, 3 - 20123 MILANO	D.P.G.R. N. 4588 DEL 13.02.1985
37	E.NA.FI. - ENTE NAZIONALE FIERE	VIA MAROCCHETTI, 27 - 20139 MILANO	D.P.G.R. N. 6398 - R.P.G. TRIB. MILANO 443/16/443
38	ENFIPLAST	CENTRO MILANOFIORI - PALAZZO F3 - 20094 ASSAGO (MI)	D.P.G.R. N. 3148 DEL 05.05.1983 - R.P.G. 230 TRIB. MILANO
39	ENTE AREAPELLE	VIA BRISA, 3 - 20123 MILANO	R.E.A. CCIAA DI MILANO N. 1523679 DEL 27.02.1997
40	ENTE GESTIONE MOSTRE COMUFFICIO	VIA MERANO, 18 - 20127 MILANO	D.R.L. N. 4046 DELL'8.6.1984 - REA MI/1660391
41	ENTE FIERA DEL BARCO - VILLA CASTELBARCO	VIA CONCEA, 4 - 20069 VAPRIO D'ADDA (MI)	D.P.G.R. N. 60933 DELL'11.10.93
42	ENTE FIERA DEI CASTELLI DI BELGIOIOSO E SARTIRANA	VIA G. GARIBALDI, 1 - 27011 BELGIOIOSO (PV)	D.P.G.R. N. 1582 DEL 13.02.1992 - ISCR. TRIB. DI PAVIA N. 454
43	ENTE FIERISTICO CONTER	VIA F. FILZI, 27 - 20124 MILANO	D.P.G.R. N. 051089 DEL 24.01.1994
44	ENTE FIERISTICO DI MORBEGNO	V.LE STELVIO, 23/A - 23017 MORBEGNO (SO)	REG. IMP. SO061/7788
45	ENTEFILO	V.LE SARCA, 223 - 20126 MILANO	C.F. 97148130152
46	ENTE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IL GIRASOLE	CENTRO COMM. PAD. 21 - 20084 LACCHIARELLA (MI)	P.I. 08122230157
47	ENTE MOSTRE DI MONZA E BRIANZA	V.LE G.B. STUCCHI, 60 - 20052 MONZA (MI)	REA N. 10290
48	ENTE PRIVATO SAMAB	VIA ERITREA, 21/A - 20100 MILANO	REA N. 1660388
49	ENTE TRIENNALE INT.LE STRUMENTI AD ARCO	C.SO MATTEOTTI, 16 - PALAZZO FODRI - 26100 CREMONA	D.P.G.R. N. 3296 DEL 22.02.1988
50	EVENTI VALTELLINESI S.R.L.	VIA STELVIO, 23/A - 23017 MORBEGNO (SO)	P.I. 00831050141
51	EXPO CTS S.P.A.	VIA G.G. GOVONE, 66 - 20155 MILANO	R.E.A. N. 1627405 - R.I. DI MI N. 234710 DEL 02.10.2000
52	EXPO DETERGO S.R.L.	VIA ANGELO MASINA, 9 - 20158 MILANO	D.P.G.R. N. 4894 DEL 13.05.1985
53	F & M - FIERE & MOSTRE	VIA CALDERA, 21/C - 20153 MILANO	TRIBUNALE DI MILANO N. 317639/7935/39

N.	ENTE FIERISTICO	INDIRIZZO	ESTREMI ATTO DI RICONOSCIMENTO
54	FIERA MILANO INTERNATIONAL S.P.A.	LARGO DOMODOSSOLA, 1 – 20145 MILANO	TRIBUNALE MILANO N. 253117
55	FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L.	VIA FIERA MILLENARIA, 13 – 46023 GONZAGA (MN)	R.E.A. N. 199500
56	GEFI S.P.A.	VIA CANOVA, 19 – 20145 MILANO	REA N. 1464705
57	GEXPO S.R.L.	VIA DOMENICHINO, 11 – 20149 MILANO	CCIAA DI MILANO N. 820611
58	IDEABIELLA	VIA TORINO, 56 – 13900 BIELLA	C.F. 07526880153
59	IDEACOMO	VIA ODESCALCHI, 17 – 22012 CERNOBBIO (CO)	REG. IMPRESE CCIAA DI COMO N. 259422
60	ILP S.R.L.	VIA MERANO, 18 – 20100 MILANO	R.E.A. N. 1655982 MILANO
61	IMMOBILIARE FIERA DI BRESCIA S.P.A.	VIA CAPRERA, 5 – 25125 BRESCIA	R.E.A. CCIAA DI BRESCIA N. 336528
62	INTEL S.R.L.	VIA GATTAMELATA, 34 – 20149 MILANO	R.E.A. CCIAA DI MILANO N. 1645493 DEL 23.03.2001
63	IPACK-IMA S.R.L.	C.SO SEMPIONE, 4 – 20154 MILANO	R.E.A. N. 857043 – REG. IMPRESE DI MILANO N. 01620110153
64	LARIOFIERE	V.LE RESEGONE – 22036 ERBA (CO)	P.I. 00579730136
65	MALPENSAFIERE S.P.A.	VIA MONTE GRAPPA, 5 – 21100 VARESE	R.E.A. N. 279376
66	MGV MANAGEMENT S.R.L.	VIA XXII MARZO, 23/B – 21013 GALLARATE (VA)	REA N. 1020/2002 VARESE
67	MIFUR	C.SO VENEZIA, 38 – 20121 MILANO	D.P.G.R. N. 050661 DEL 03.02.1997
68	OPS – ORGANIZZAZIONE PROMOZIONE SPAZI S.R.L.	P.LE ACCURSIO, 14 – 20100 MILANO	REA MI 1390272
69	PAVIA MOSTRE	VIA MENTANA, 27 – 27100 PAVIA	AZ. SPE. CCIAA PAVIA CF80000590184
70	POLO FIERISTICO SUD MALPENSA S.P.A.	VIA DEL LAVORO, 5 – 20022 CASTANO PRIMO (MI)	REA MI N. 1730169
71	PROBRIXIA	VIA ORZINUOVI, 3 – 25100 BRESCIA	C.F. 80013870177
72	PROMOBERG	VIA G. PAGLIA, 26 – 24122 BERGAMO	R.E.A. CCIAA DI BERGAMO N. 291637
73	PROMOVARESE	V.LE BELFORTE, 144 – 21100 VARESE	AZIENDA SPECIALE CAM. DI COMMERCIO DI VARESE
74	PROMUNIDI S.R.L.	V.LE FORLANINI, 23 – 20134 MILANO	R.E.A. N. M146/184500
75	PROPOSTE S.R.L.	V.LE SARCA, 223 – 20126 MILANO	R.E.A. N. 1637265
76	PUBBLIDAM S.R.L.	P.ZZA DIAZ, 1 – 20052 MONZA (MI)	REG. SOC. TRIB. MONZA 49277
77	RASSEGNE S.P.A.	LARGO DOMODOSSOLA, 1 – 20145 MILANO	REA 1538350
78	REED EXHIBITION ITALIA S.R.L.	LARGO DOMODOSSOLA, 1 – 20145 MILANO	REA 1557788
79	SECAS S.P.A.	VIA LORENZETTI, 3 – 25047 DARFO BOARIO TERME (BS)	R.E.A. CCIAA DI BRESCIA N. 324790
80	SIFA – SOCIETÀ ITALIANA FIERE AGROALIMENTARI	VIA S. VITTORE AL TEATRO, 3 – 20123 MILANO	REG. IMPRESE – C.F. E P.I. 03857380962
81	S.I.TE.X. S.P.A.	VIALE SARCA 223 – 20126 MILANO	DECRETO 10587 DEL 27.06.2003
82	STAFF SERVICE S.R.L.	VIA CEFALONIA, 70 – 25100 BRESCIA	REG. IMP. BRESCIA 47233
83	VILLA ERBA S.P.A.	L.GO LUCHINO VISCONTI, 4 – 22012 CERNOBBIO (CO)	R.E.A. CCIAA DI COMO N. 203586
84	VITRUM	VIA PETITTI, 16 – 20149 MILANO	D.P.G.R. N. 4920 DEL 22.05.1985

ALLEGATO B)

ELENCO PROPRIETARI E/O GESTORI DEI QUARTIERI FIERISTICI LOMBARDI

N.	ENTE FIERISTICO	INDIRIZZO	ESTREMI ATTO DI RICONOSCIMENTO
1	AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.	VIA BREDÀ, 18/A – 25039 TRAVAGLIATO (BS)	R.E.A. N. 367997
2	BERGAMOFIERA NUOVA S.P.A.	LARGO BELOTTI, 16 – 24121 BERGAMO	TRIBUNALE BERGAMO N. 38797/1999
3	CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA	VIA MENTANA, 27 – 27100 PAVIA	CCIAA PAVIA C.F. 80000590184
4	CENTRO FIERA DEL GARDA S.P.A.	VIA BRESCIA, 129 – 25018 MONTICHIARI (BS)	R.E.A. N. 333445
5	COMPROGETTI S.R.L.	CENTRO COMMERCIALE «IL GIRASOLE» – 20084 LACCHIARELLA (MI)	MI REG. IMP. 1997-176460
6	COMIS	FORO BONAPARTE, 7 – 20100 MILANO	C.F. EPI 0861039058
7	COMUNE DI CANEGRATE	VIA MANZONI, 1 – 20010 CANEGRATE (MI)	C.F. 00835500158
8	COMUNE DI CODOGNO	VIA VITTORIO EMANUELE, 4 – 20073 CODOGNO (LO)	C.F. 102031600154
9	COMUNE DI OSTIGLIA	VIA GNOCCHI VIANI, 16 – 46035 OSTIGLIA (MN)	C.F. 00199290206
10	CREMONAFIERE S.P.A.	P.ZZA ZELIOLI LANZINI, 1 – 26100 CREMONA	R.E.A. CR N. 146922
11	ENTE FIERA DEL BARCO-VILLA CASTELBARCO	VIA PER CONCESA, 4 – 20069 VAPRIO D'ADDA (MI)	D.P.G.R. N. 60933 DELL'11.10.93
12	ENTE FIERA DEI CASTELLI DI BELGIOIOSO E SARTIRANA	VIA G. GARIBALDI, 1 – 27011 BELGIOIOSO (PV)	D.P.G.R. N. 1582 DEL 13.02.1992 – ISCR. TRIB. DI PAVIA N. 454
13	EVENTI VALTELLINESI S.R.L.	V.LE STELVIO, 23/A – 23017 MORBEGNO (SO)	REG. IMP. 00831050141
14	FIERA MILANO S.P.A.	P.LE GIULIO CESARE – 20145 MILANO	REA 1623812
15	FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L.	VIA FIERA MILLENARIA, 13 – 46023 GONZAGA (MN)	R.E.A. N. 199500

N.	ENTE FIERISTICO	INDIRIZZO	ESTREMI ATTO DI RICONOSCIMENTO
16	FINIDAM S.R.L.	P.ZZA DIAZ, 1 – 20052 MONZA (MILANO)	REG. TRIB. MONZA N. 15872
17	FONDAZIONE EA FIERA INTERNAZIONALE DIMI- LANO	LARGO DOMODOSSOLA, 1 – 20145 MILANO	TRIBUNALE MILANO N. 253117
18	IMMOBILIARE FIERA DI BRESCIA S.P.A.	VIA CAPRERA, 5 – 25125 BRESCIA	R.E.A. CCIAA DI BRESCIA N. 336528
19	ITALJOLLY COMPAGNIA ITALIANA DEI JOLLY HOTELS S.P.A.	VIA BELLINI, 6 – 36078 VALDAGNO (VI) – PALAZ- ZO CONGRESSI MILANOFIORI – ASSAGO	REG. IMP. VICENZA 116-2734
20	LARIOFIERE	V.LE RESEGONE – 22036 ERBA (CO)	P.I. 00579730136
21	MALPENSAFIERE S.P.A.	VIA XI SETTEMBRE, 16 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)	R.E.A. N. 279376
22	SECAS S.P.A.	VIA LORENZETTI, 3 – 25047 DARFO BOARIO TERME (BS)	R.E.A. CCIAA DI BRESCIA N. 324790
23	TENIMENTO DI MONASTEROLO S.R.L.	VIA PER CONCESA, 4 – 20069 VAPRIO D'ADDA (MI)	C.F. 03466190158
24	VILLA ERBA S.P.A.	L.GO LUCHINO VISCONTI, 4 – 22012 CERNOBBIO (CO)	R.E.A. CCIAA DI COMO N. 203586

D.G. Industria, piccola e media impresa
e cooperazione e turismo

(BUR20040121)
D.d.u.o. 15 settembre 2004 - n. 15261
Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai
sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa
Sociale «Le Querce di Mamre Cooperativa Sociale» aven-
te sede in Varese

LA DIRIGENTE DELL'U.O.
SERVIZI ALLE IMPRESE E COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

- 1) la Cooperativa Sociale «Le Querce di Mamre Cooperati-
va Sociale» con sede in Varese – via Canonica 8, codice fiscale
e partita IVA n. 02776440121 è iscritta nell'Albo regionale delle
Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 410, nume-
ro progressivo 820;
- 2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annual-
mente alla Regione Lombardia – Direzione Generale Indus-
tria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – en-
tro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della
dichiarazione dei redditi:
- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione
del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;

– nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratte-
ristiche professionali degli operatori, alla composizione
della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventua-
li contributi regionali, al fine della verifica del permane-
re dei requisiti di iscrizione;
- 3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale «Le
Querce di Mamre Cooperativa Sociale», con sede in Varese
di comunicare alla Regione Lombardia – Direzione Generale
Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo
– entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione,
ogni modifica riguardante:
- lo statuto;

– la composizione della compagine sociale, qualora si ri-
scontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e
soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge
n. 381/1991;
- 4) copia del presente provvedimento è, trasmessa alla Coo-
perativa Sociale «Le Querce di Mamre Cooperativa Sociale»,
via Canonica 8 – 21100 Varese, alla Prefettura di Varese, alla
Direzione Provinciale del Lavoro di Varese ed è pubblicata
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
- La dirigente dell'u.o. servizi alle imprese
e cooperazione: Silvana Ravasio

(BUR20040122)
D.d.u.o. 15 settembre 2004 - n. 15262
Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai
sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa
Sociale «VER.BEN.A. P.S.C. Cooperativa Sociale» avente
sede in Vobarno (BS)

(4.7.0)

LA DIRIGENTE DELL'U.O.
SERVIZI ALLE IMPRESE E COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

- 1) la Cooperativa Sociale «VER.BEN.A. P.S.C. Cooperativa
Sociale» con sede in Vobarno (BS), codice fiscale e partita
IVA n. 02447530987 è iscritta nell'Albo regionale delle Coope-
rative Sociali alla Sezione «B» al foglio 242 numero progressi-
vo 483;
- 2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annual-
mente alla Regione Lombardia – Direzione Generale Indus-
tria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – en-
tro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della
dichiarazione dei redditi:
- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione
del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;

– certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi
dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

– nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratte-
ristiche professionali degli operatori, alla composizione
della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventua-
li contributi regionali, al fine della verifica del permane-
re dei requisiti di iscrizione;
- 3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale «VER.-
BEN.A. P.S.C. Cooperativa Sociale» con sede a Vobarno (BS)
di comunicare alla Regione Lombardia – Direzione Generale
Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo
– entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione,
ogni modifica riguardante:
- lo statuto;

– la composizione della compagine sociale, qualora si ri-
scontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e
soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge
n. 381/1991;

– la diminuzione della percentuale delle persone svantag-
giate come indicato al secondo comma dell'art. 4 della
legge n. 381/1991;
- 4) copia del presente provvedimento è trasmessa alla Coo-
perativa Sociale «VER.BEN.A. P.S.C. Cooperativa Sociale»,
via Asilo 7 – 25079 Vobarno (BS), alla Prefettura di Brescia,
alla Direzione Generale del Lavoro di Brescia ed è pubblicata
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
- La dirigente dell'u.o. servizi alle imprese
e cooperazione: Silvana Ravasio

(BUR20040123)
D.d.u.o. 15 settembre 2004 - n. 15264
Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai
sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa
Sociale «Verso l'Altro Cooperativa Sociale» avente sede in
Capriolo (BS)

(4.7.0)

LA DIRIGENTE DELL'U.O.
SERVIZI ALLE IMPRESE E COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

- 1) la Cooperativa Sociale «Verso l'Altro Cooperativa Socia-
le» con sede in Capriolo (BS), codice fiscale e partita IVA
n. 02421190980 è iscritta nell'Albo regionale delle Cooperati-
ve Sociali alla Sezione «B» al foglio 242 numero progressivo
484;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
- certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991;
- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale «Verso l'Altro Cooperativa Sociale» con sede a Capriolo (BS) di comunicare alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;
- la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

4) copia del presente provvedimento è trasmessa alla Cooperativa Sociale «Verso l'Altro Cooperativa Sociale», via Paganini 19 – 25031 Capriolo (BS), alla Prefettura di Brescia, alla Direzione Generale del Lavoro di Brescia ed è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente dell'u.o. servizi alle imprese e cooperazione: Silvana Ravasio

(BUR20040124)

(4.7.0)

D.d.u.o. 15 settembre 2004 - n. 15265

Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «La Grotta Cooperativa Sociale» avente sede a Milano

LA DIRIGENTE DELL'U.O.
SERVIZI ALLE IMPRESE E COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale «La Grotta Cooperativa Sociale», con sede in Milano – via Fontana 18, codice fiscale e partita IVA n. 13284720151 è iscritta nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 411, numero progressivo 821;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale «La Grotta Cooperativa Sociale» con sede in Milano di comunicare alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) copia del presente provvedimento è trasmessa alla Cooperativa Sociale «La Grotta Cooperativa Sociale» – via Fontana 18, 20100 Milano, alla Prefettura di Milano, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano ed è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente dell'u.o. servizi alle imprese e cooperazione: Silvana Ravasio

(BUR20040125)

(4.7.0)

D.d.u.o. 15 settembre 2004 - n. 15266

Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «ALE.MAR. Cooperativa Sociale» avente sede a Mede (PV)

LA DIRIGENTE DELL'U.O.
SERVIZI ALLE IMPRESE E COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale «ALE.MAR. Cooperativa Sociale», con sede in Mede (PV) – c.so V. Veneto 45, codice fiscale e partita IVA n. 01956990186 è iscritta nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 411, numero progressivo 822;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale «ALE.MAR. Cooperativa Sociale» con sede in Mede (PV) di comunicare alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) copia del presente provvedimento è trasmessa alla Cooperativa Sociale «ALE.MAR. Cooperativa Sociale» – c.so V. Veneto 45, 27035 Mede (PV), alla Prefettura di Pavia, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Pavia ed è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente dell'u.o. servizi alle imprese e cooperazione: Silvana Ravasio

(BUR20040126)

(4.7.0)

D.d.u.o. 15 settembre 2004 - n. 15267

Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003, n. 21 della Cooperativa Sociale «Cooperativa Sociale per Monza 2000 Cooperativa Sociale» avente sede a Monza (MI)

LA DIRIGENTE DELL'U.O.
SERVIZI ALLE IMPRESE E COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale «Cooperativa Sociale per Monza 2000 Cooperativa Sociale», con sede in Monza (MI) – via Passerini 13, codice fiscale e partita IVA n. 09254310155 è iscritta nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 412, numero progressivo 823;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale «Cooperativa Sociale per Monza 2000 Cooperativa Sociale» con sede in Monza (MI) di comunicare alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) copia del presente provvedimento è trasmessa alla Cooperativa Sociale «Cooperativa Sociale per Monza 2000 Cooperativa Sociale» - via Passerini 13, 20052 Monza (MI), alla Prefettura di Milano, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano ed è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente dell'u.o. servizi alle imprese e cooperazione: Silvana Ravasio

(BUR20040127)

(4.7.0)

D.d.u.o. 16 settembre 2004 - n. 15322

Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali della Cooperativa Sociale «La Porta Aperta P.S.C. Cooperativa Sociale» avente sede a Trezzo sull'Adda (MI). Rettifica del decreto n. 13658 del 3 agosto 2004

LA DIRIGENTE DELL'U.O.

SERVIZI ALLE IMPRESE E COOPERAZIONE

Richiamato il decreto n. 13658 del 3 agosto 2004 «Iscrizione nell'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della l.r. 18 novembre 2003 n. 21 della Cooperativa Sociale «La Porta Aperta P.S.C. Cooperativa Sociale» avente sede a Trezzano sull'Adda (MI)»;

Considerato che la Cooperativa Sociale «La Porta Aperta P.S.C. Cooperativa Sociale» ha sede legale a Trezzo sull'Adda (MI) anziché a Trezzano sull'Adda (MI) come erroneamente indicata nel titolo del provvedimento, in via Vecchia per Monza, 41 anziché in via Trezzo sull'Adda, 41, come erroneamente indicato nel dispositivo dell'atto;

Ritenuto di rettificare l'indirizzo contenuto nel decreto n. 13658 del 3 agosto 2004;

Decreta

1) di rettificare il decreto di iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali n. 13658 del 3 agosto 2004, dando atto che la Cooperativa Sociale «La Porta Aperta P.S.C. Cooperativa Sociale» ha sede legale in via Vecchia per Monza, 41 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI);

2) copia del presente provvedimento è trasmessa alla Cooperativa Sociale «La Porta Aperta P.S.C. Cooperativa Sociale» alla Prefettura di Milano e alla Direzione Generale del Lavoro di Milano.

La dirigente: Silvana Ravasio

D.G. OO.PP., politiche per la casa ed edilizia residenziale pubblica

(BUR20040128)

(5.1.3)

Com.r. 23 settembre 2004 - n. 133

Incarichi di collaudo assegnati il 16 settembre 2004

- *ALER di Milano*

Corso d'opera e finale - Recupero edilizio, adeguamento impianti e abbattimento barriere architettoniche - q.re Forlanini - 1° lotto - v. Amedeo, 33 - v. Forlanini, 23/26 - v. Inama, 22/24

Collaudatore: arch. La Spada Biagio

- *Comune di Tavernole sul Mella (BS)*

Intervento tipo R.E.L. 457/78 - Quadriennio 92/95 - Localizzato in via Forno Fusorio ed in via del Mella

Collaudatore: ing. Colombi Giuseppe

- *Comune di Camerata Cornello (BG)*

L. 457/78 - Quadriennio 92/95 - Tipologia «B» IV fase recupero edifici di via Roma e Tipologia «H» costruzione parcheggio pubblico

Collaudatori: ing. Valtulini ing. Gian Paolo

- *Comune di Valdisotto (SO)*

Corso d'opera e finale - Accordo di programma campionati mondiali di sci 2005 - Lavori di realizzazione percorso interrato Bormio 2000 (miglioramento della viabilità di accesso e servizio alla stazione sciistica Bormio 2000 e Ski Area Vallecetta)

Collaudatore: ing. Vitali Salvatore

- *Comune di Valdisotto (SO)*

Corso d'opera e finale - Accordo di programma campionati mondiali di sci 2005 - Lavori per la costruzione del nuovo Centro Servizi della Neve

Collaudatore: ing. Stoppani Mario

- *Comune di Valdisotto (SO)*

Corso d'opera e finale - Accordo di programma campionati mondiali di sci 2005 - Lavori di realizzazione delle strutture di servizio alle attività sciistico-sportive in loc. Le Motte di Oga

Collaudatore: arch. Pedranzini Paolo

- *Comune di Milano*

Rinomina - Corso d'opera e finale - Accordo di programma - Riqualificazione urbana d.m. 21 dicembre 1994 - Aree poste in via Palizzi - Quarto Oggiaro UC4-5

Collaudatore: ing. Viola Paolo

- *Comune di Ternate (VA)*

Corso d'opera e finale - Lavori di rifacimento delle condotte delle acque reflue di pioggia delle vie Mazzini e via Milano dalla v. Pacit al Rio Pescheri

Collaudatore: ing. Bernacchi Giuseppe

- *Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera di Barzio (LC)*

Corso d'opera e finale - Lavori di realizzazione itinerario turistico ricreativo di fondovalle - Collegamento tra i comuni di Taceno - Cortenova - Primaluna - Introbio - Pasturo - Barzio

Collaudatore: ing. Scola Gian Luigi

- *Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera di Barzio (LC)*

Corso d'opera e finale - Lavori di sistemazione frana Bedolleso, torrenti Perlino e Inganno nei comuni di Colico e Dorio (LC)

Collaudatore: ing. Molteni Marco

- *Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera di Barzio (LC)*

Realizzazione Centro di Promozione e Sviluppo in località Fornace-Barzio (LC)

Collaudatore: arch. Sormani Attilio

- *Comune di Valdisotto (SO)*

Corso d'opera e finale - Accordo di programma campionati mondiali di sci 2005 - Lavori di realizzazione accessibilità area pronto intervento caserma dei vigili del fuoco

Collaudatore: geom. Svanosio Antonio

- *Comune di Belgioioso (PV)*

Risanamento chiesa di Santa Maria delle Grazie

Collaudatore: ing. Jurina Lorenzo

- *Ditta SISAM s.p.a.*

Corso d'opera e finale - Intervento di adeguamento delle strutture acquedottistiche di Asola - Canneto sull'Oglio e Castelgoffredo (MN)

Collaudatore: ing. Squassabia Pietro

- *Comune di Sesto San Giovanni (MI)*

Rinomina - Corso d'opera e finale - Ristrutturazione scuola «Anna Frank» da adibire a RSA

Collaudatore: arch. Vimercati Giuseppe Raineri

- *Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova*

L. 67/88 e d.m. 321/89 - Seconda fase - Opere di adeguamento prevenzione incendi, abbattimento barriere architettoniche, impianti elettrici nei padiglioni ortopedia, pediatria, medicina 1ª e 2ª - 1° lotto polichirurgico c/o P.O. di Mantova

Collaudatore: ing. Picinelli Vittorio

Il dirigente: Nicola Quaranta